

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 29 novembre
2013, n. 44**

Assestamento del bilancio 2013. pag. 3

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 concernente:
Assestamento del bilancio 2013.

*Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale:

INDICE

CAPO I - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

- Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012)
- Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2012)

CAPO II - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 5 (Modifica alla l.r. 35/2001)
- Art. 6 (Modifiche alla l.r. 45/2012)
- Art. 7 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
- Art. 8 (Modifiche alla l.r. 19/2007)
- Art. 9 (Sospensione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
- Art. 10 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
- Art. 11 (Modifica alla l.r. 18/2009)
- Art. 12 (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

- Art. 13 (Modifica alla l.r. 13/2006)
- Art. 14 (Modifica alla l.r. 20/2013)
- Art. 15 (Modifica alla l.r. 36/1998)
- Art. 16 (Validità graduatorie concorsuali)
- Art. 17 (Modifiche alla l.r. 11/2003)
- Art. 18 (Modifiche alla l.r. 5/2013)
- Art. 19 (Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)
- Art. 20 (Modifica alla l.r. 45/1998)
- Art. 21 (Modifiche alla l.r. 22/2011)
- Art. 22 (Modifiche alla l.r. 48/1996)
- Art. 23 (Modifica alla l.r. 37/2008)
- Art. 24 (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)
- Art. 25 (Modifica alla l.r. 13/2013)
- Art. 26 (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)
- Art. 27 (Modifiche alla l.r. 36/2005)
- Art. 28 (Modifiche alla l.r. 41/2012)
- Art. 29 (Modifiche alla l.r. 40/2012)
- Art. 30 (Modifica alla l.r. 23/1995)
- Art. 31 (Rimodulazione delle economie del fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
- Art. 32 (Istituzioni culturali di rilievo regionale)
- Art. 33 (Modifica alla l.r. 21/2011)
- Art. 34 (Modifiche alla l.r. 9/2003)
- Art. 35 (Modifiche alla l.r. 6/2013)
- Art. 36 (Modifica alla l.r. 14/2007)
- Art. 37 (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)
- Art. 38 (Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)

CAPO III - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013-2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 39 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)
- Art. 40 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)
- Art. 41 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)
- Art. 42 (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2013

Art. 1

*(Residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 2.683.385.725,71, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 3.196.956.240,49.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 1.900.040.612,32, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.290.067.427,26.

Art. 2

*(Giacenza di cassa alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 39.804.678,61, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012, nell'importo di euro 102.366.434,86 presso il Tesoriere della Regione.

Art. 3

*(Saldo finanziario alla chiusura
dell'esercizio 2012)*

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2012, già iscritto ai sensi dell'articolo

12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l'importo presunto di euro 823.149.792,00, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.009.255.248,09 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2012.

Art. 4

*(Adeguamento delle autorizzazioni alla
contrazione dei mutui alle risultanze
del conto consuntivo dell'anno 2012)*

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
 - a) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 35.278.842,62 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 37.111.797,36;
 - b) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 39.797.871,17 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.643.354,99;
 - c) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.023.173,94 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.913.802,99;
 - d) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 53.420.656,40 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.418.076,88;
 - e) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 62.655.965,76 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 61.750.876,06;
 - f) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 47.554.704,85 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.476.169,93.

CAPO II**DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE****Art. 5***(Modifica alla l.r. 35/2001)*

1. All'articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: "al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 6*(Modifiche alla l.r. 45/2012)*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013) è abrogata.
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 45/2012, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto".
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi-corrente" ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi-investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013."
4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 45/2012 le parole: "euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro 5.240.700,00" sono sostituite dalle parole: "euro 9.929.177,01 di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale – corrente" ed euro 7.265.983,82".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

- a) Progetto giovani nell'internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;
- b) Fondo per l'attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 896.500,00 iscritti a carico dell'UPB 31605;
- c) Fondo per l'erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell'offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell'UPB 31802."

6. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:

- a) le modalità di:
 - 1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 con esse convenzionati;
 - 2) accesso agli archivi;
 - 3) riversamento delle somme riscosse;
- b) i costi a carico dell'utente;
- c) le cause di risoluzione."

Art. 7*(Modifiche alla l.r. 31/2001)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:

"1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale."
2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 31/2001, le parole: "superiore allo 0,1 per cento" sono sostituite dalle parole: "superiore allo 0,5 per cento".
3. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 dopo le parole: "a scopi specifici" sono inserite le seguenti: "per l'istituzione di nuove UPB di spesa".
4. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.”.

6. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l'ammontare non superi l'importo di euro 20,00.”.

7. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001, le parole: “Tali importi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli importi di cui al comma 1”.

8. Il comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 31/2001 è abrogato.

9. Al comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “ai capitoli corrispondenti” sono inserite le seguenti parole: “oppure quando non esistono, nel bilancio dell'esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti”.

10. Al comma 5 dell'articolo 58 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “dirigente della ragioneria” sono inserite le seguenti parole: “, su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione,”.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della l.r. 31/2001 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.

5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.”.

12. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 è abrogata.

13. Dopo il comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.”.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un'apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.”.

15. Al comma 4 dell'articolo 71 della l.r. 31/2001, dopo le parole: “eventuale saldo” sono inserite le seguenti: “depurato dall'entità dei residui perenti accertati al termine dell'esercizio”.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge Finanziaria 2008) dopo le parole: “nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante” sono aggiunte le seguenti: “che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)”.

2. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 19/2007 dopo le parole: “su apposito conto corrente postale” sono inserite le seguenti: “ovvero mediante bonifico bancario”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 19/2007 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Al fine di rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta, gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

4. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 19/2007 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 9

(Sospensione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle

emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta alla data di cui al comma 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell'imposta, commesse prima della data indicata al comma 1.
3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 1 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: "o compostaggio" sono inserite le parole: "e riciclaggio".
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: "svolte in impianti situati nel territorio regionale," sono soppresse e le parole: "compostaggio o riciclaggio" sono sostituite dalle parole: "compostaggio e riciclaggio".
3. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, le parole: "dall'Osservatorio regionale dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "dal Catasto regionale dei rifiuti".

Art. 11

(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 12

(Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lettera i), e dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura del bilancio d'esercizio 2012 degli Enti del SSR, e per gli anni successivi, le eventuali quote del Fondo Sanitario Indistinto non assegnate agli Enti stessi, o ad altri soggetti, per la parte del Fondo gestita direttamente dalla Regione, sono iscritte a carico della UPB 52821, e sono vincolate nel Bilancio fino al loro completo utilizzo.

Art. 13

(Modifica alla l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) le parole: "n. 17154 del 18 febbraio 2005" sono sostituite dalle parole: "n. 64868 del 31 agosto 2012".

Art. 14

(Modifica alla l.r. 20/2013)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29 luglio 2013, n. 20 (Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012) le parole: "euro 462.249,90" sono sostituite dalle parole: "euro 463.249,90".

Art. 15

(Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:
 - “2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.

Art. 16

(Validità graduatorie concorsuali)

1. Il termine del 31 dicembre 2014 previsto all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 26 (Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto

2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole: "in vivo" sono inserite le seguenti parole: ", ad eccezione degli individui appartenenti al genere *Trota*,".
2. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 è aggiunta la seguente:

"t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all'articolo 25, comma 3."
3. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: ", fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3, che comporta esclusivamente l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva" sono soppresse.

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 5/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è sostituita dalla seguente:

"h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge."
2. Al quinto punto dell'allegato A alla l.r. 5/2013 le parole: "dal 1° ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ultima domenica di settembre".

Art. 19

(Oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. E' possibile, su richiesta, dilazionare l'importo tariffario dovuto all'autorità competente per il

rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come di seguito precisato:

- a) per importi superiori ad € 5.000,00:
 - 1) I acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "I acconto per rilascio/rinnovo/ rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
 - 2) II acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire al momento della convocazione della conferenza di servizi decisoria. Nella causale deve essere precisato: "II acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
 - 3) saldo: 20 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA";
- b) per importi inferiori ad € 5.000,00:
 - 1) acconto: 70 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
 - 2) saldo: 30 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente, del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA".

Art. 20

(Modifica alla l.r. 45/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) le parole: "ai sensi del d.lgs. 422/1997" sono soppresse.

Art. 21*(Modifiche alla l.r. 22/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") le parole: "non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2014".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992."

Art. 22*(Modifiche alla l.r. 48/1996)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è sostituita dalla seguente:
"d) il Revisore unico."
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 48/1996, le parole: "elegge, con votazioni separate con voto limitato ad uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "nomina il Revisore unico".
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 48/1996 è sostituita dalla seguente:
"e) il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica quanto il Presidente."
4. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore unico".
5. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: "Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "Revisore unico".
6. I Collegi dei revisori dei conti in carica alla data

di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di sviluppo industriale, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

Art. 23*(Modifica alla l.r. 37/2008)*

1. L'articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizione per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) è sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)
1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all'articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell'area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), in possesso di idonea competenza e capacità professionale e dura in carica quattro anni.
2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate."

Art. 24*(Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)*

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assessment del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all'interno dell'ex sito di interesse nazionale denominato "Basso Bacino del fiume Chienti" spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.
2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell'accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell'eventuale ripermetrazione dell'area, da indagare sulla base dei

risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 25

(Modifica alla l.r. 13/2013)

1. L'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2013, n.13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)

1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dalle Province.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all'articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 della l.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.”

Art. 26

(Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica e di laboratorio” sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare.

Art. 27

(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, anche su proposta dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l'Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all'articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”

2. Al comma 3 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “e reinvestimento” sono soppresse.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al revisore dei conti spetta un'indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).”

4. Al comma 1 bis dell'articolo 35 della l.r. 36/2005 le parole: “, comma 2, lettera b)” sono soppresse.

Art. 28*(Modifiche alla l.r. 41/2012)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/2012, dopo le parole: “componenti gli organismi istituiti con” sono inserite le seguenti: “legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche)”.
3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 41/2012 le parole: “e dei figli conviventi” sono sostituite dalle seguenti: “e dei parenti entro il secondo grado”.
4. Ai fini della prima applicazione dei commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale determina le modalità attuative e adegua la relativa modulistica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatte salve le procedure attuative dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Regione in via amministrativa nei confronti dei propri componenti titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico.

Art. 29*(Modifiche alla l.r. 40/2012)*

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) le parole: “dall'albo dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “dal Registro dei revisori legali o dall'albo professionale”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il componente è sospeso dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all'articolo 11. In tale ipotesi l'Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione del componente sospeso con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.”.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 40/2012 è inserita la seguente:

“f bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;”.

Art. 30*(Modifica alla l.r. 23/1995)*

1. Dopo il Capo II della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:

“Capo II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell'indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo altresì:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.”.

Art. 31

(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 719.500,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità della normativa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è rimodulata nel modo seguente:
 - a) quanto a 90.000,00 euro, per destinarli a contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;
 - b) quanto a 120.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 15 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
 - c) quanto a 500.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della l.r. 20/2003 per l'attività relativa all'abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste);
 - d) quanto a 2.500,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
 - e) quanto a 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832.

Art. 32

(Istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dei criteri e delle modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) al fine di razionalizzare la spesa e semplificare le procedure.

2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sentita la competente commissione assembleare.
3. Per l'anno 2014 le domande di iscrizione nell'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le domande di contributo sono presentate successivamente all'approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla stessa deliberazione.

Art. 33

(Modifica alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della l.r. 3/2002 e della l.r. 25/1987.”.

Art. 34

(Modifiche alla l.r. 9/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2013, tali contributi vengono erogati ai Comuni, singoli o associati, in relazione ai servizi effettivamente svolti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.”.

Art. 35

(Modifiche alla l.r. 6/2013)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale) è abrogata.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2013 è inserita la seguente:
 “a bis) entro due mesi dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, il progetto della rete di Trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;”.
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2014”.

Art. 36*(Modifica alla l.r. 14/2007)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2014”.

Art. 37*(Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)*

1. Le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013, iscritte con DGR 1329/2013, a carico dell'UPB 20109 “Trasferimenti per Servizi sociali” di entrata e dell'UPB 53007 “Tutela sociale e diritti di cittadinanza - corrente” di spesa, per complessivi euro 7.950.000,00 implementano il finanziamento degli interventi per la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 vengono rimodulate le risorse integrative iscritte in sede di bilancio di previsione a carico della medesima UPB, autorizzate nella Tabella A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

Art. 38*(Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)*

1. I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla

Regione Marche agli enti locali, alle aziende di servizi e alle fondazioni potranno avvenire solo successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per tutti gli emolumenti dei propri dirigenti e dei dirigenti delle aziende da essi partecipate.

CAPO III**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE****Art. 39***(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2013)*

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
 tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2013”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
 tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2013”;
 tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013”.

Art. 40*(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2013)*

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2013, già stabilita nell'importo di euro 20.754.267,79 per effetto dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.174.158,96.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 22 della l.r. 46/2012.

Art. 41

(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 45/2012 sono modificati come segue:
- la tabella A "Finanziamento per l'anno 2013 delle leggi regionali continuative e ricorrenti" è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
 - la tabella B "Rifinanziamento leggi regionali" è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
 - la tabella C "Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
 - la tabella D "Cofinanziamenti regionali di programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
 - la tabella E "Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 42

(Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 46/2012 sono così modificati e integrati:
- il prospetto 1 "Spese finanziate con il ricorso al credito" è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
 - il prospetto 2 "Assegnazioni Finalizzate" è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
 - l'elenco 1 "Spese obbligatorie" è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge;
 - l'allegato 1 "Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015" di cui all'articolo 29 della l.r. 46/2012 è modificato secondo le risultanze dell'allegato 1 annesso alla presente legge;
 - l'allegato 2 "Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti" è integrato alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 29/11/2013.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 12 - (Bilancio annuale) - *Omissis*

4. Per ogni U.P.B. sono indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

omissis"

Nota agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

"Art. 12 - (Bilancio annuale) - *Omissis*

- L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di

cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

Omissis”

Nota all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f)

Il testo dell'articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015), è il seguente:

“Art. 21 - (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. n. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2004 nell'importo di euro 15.142.859,74;
- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 47.554.704,85;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 54.204.957,87;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 51.056.400,29;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 62.655.965,76;
- f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 53.420.656,40;
- g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 51.023.173,94;
- h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 39.797.871,17;
- i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 35.278.842,62.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.”

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) -1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale

regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.

3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.

4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:

- a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
- b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;
- d) (*Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19*)
- e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;
- e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005;
- e ter) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
- e quater) ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a

condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- 1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;
- 2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;
- 3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;
- 4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.

4 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta all'1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

5 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;
- b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al **31 dicembre 2013**, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al D.M. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore.

5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e-quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

6. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2 dell'articolo 45 del d.lgs. n. 446/1997, come sostituito dall'articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è elevata al 5,75 per cento.

7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.”

Nota all'art. 6, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (Variazioni di bilancio) - 1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della L.R. n. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2013 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

- a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
- b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
- c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);

d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2012;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;

f) (lettera abrogata)

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio) e delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto.”

Nota all'art. 6, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - (*Fondo regionale anticrisi anno 2013*) - **1. Per l'anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell'UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 “Fondo anticrisi-investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.**

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2013, stanziata a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.”

Nota all'art. 6, commi 4 e 5

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del

Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - (*Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2013*) - 1. Per l'anno 2013, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2010, ammonta a complessivi **euro 9.929.177,01 di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale – corrente” ed euro 7.265.983,82, iscritti a carico dell'UPB 20822 “Fondo priorità regionale – investimento”**”.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per l'anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

- a) **Progetto giovani nell'internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;**
- b) **Fondo per l'attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 896.500,00 iscritti a carico dell'UPB 31605;**
- c) **Fondo per l'erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell'offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell'UPB 31802.**

4. Per l'anno 2013 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS e dei fondi strutturali, sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

- a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree montane previsti ai punti 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;
- b) "Progetto Appennino" di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 1.500.000,00.

5. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo sono vincolati alla completa realizzazione degli interventi.

6. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2013, stanziata a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.”

Nota all'art. 6, comma 6

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali*) - 1. La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere effettuata, oltre dai soggetti previsti dalla normativa statale, anche dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa stipula con le stesse di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:

a) le modalità di:

- 1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 con esse convenzionati;
- 2) accesso agli archivi;
- 3) riversamento delle somme riscosse;

b) i costi a carico dell'utente;

c) le cause di risoluzione.

3. Le banche di cui al comma 1 sono esonerate dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

4. Per i versamenti automatizzati effettuati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.A. apposita convenzione per stabilire le modalità di dettaglio relative allo svolgimento del servizio di pagamento telematico delle tasse automobilistiche.”

Nota all'art. 7, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 - (*Legge di approvazione del bilancio*) - **1. La proposta di legge di bilancio è presentata dal-**

la Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale.

2. La legge di bilancio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, con distinti articoli, approva le risultanze finali dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa, autorizzando l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'assunzione degli impegni e il pagamento delle spese secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

3. È altresì indicato, con distinti articoli della legge, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, del fondo per le spese impreviste, del fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa, dei fondi globali specificati con apposito elenco annesso alla legge.

4. Per la determinazione degli stanziamenti di competenza si applicano le norme di cui all'articolo 16.”

Nota all'art. 7, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 21 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 - (*Fondo di riserva per le spese impreviste*) - 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l'imputazione d'atti di spesa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere d'imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.

4. L'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d'importo **superiore allo 0,5 per cento** del totale degli stanziamenti di competenza.”

Nota all'art. 7, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 - (*Variazioni di bilancio*) - 1. La legge di

approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove U.P.B. di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici per **l'istituzione di nuove UPB di spesa**, per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.

2. La Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio regionale, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra U.P.B. strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra U.P.B. diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse U.P.B. di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale.

4-bis. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.

5. Tutte le variazioni concernenti le contabilità speciali sono disposte con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale. Con le

stesse modalità sono altresì disposte con decreto del medesimo dirigente le variazioni concernenti l'istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui.

6. In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, al cui finanziamento si provvede, in tutto o in parte, mediante l'utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 24, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprie deliberazioni le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l'entrata in vigore delle leggi stesse, salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.

7. Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e sono pubblicati entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione .

9. Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 26.”

Nota all'art. 7, commi 4, 5, 6, 7 e 8

Il testo vigente dell'articolo 42 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 42 - (*Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare*) - 1. Non si procede alla riscossione di somme di natura non tributaria qualora l'ammontare del credito non superi l'importo di 12,00 euro.

2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l'ammontare non superi l'importo di euro 20,00.

4. Gli importi di cui al comma 1 non devono in ogni caso intendersi come franchigia e tra essi sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalla Regione a pagamento.

5. (comma abrogato)”

Nota all'art. 7, comma 9

Il testo vigente dell'articolo 43 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 43 - (*Determinazione e accertamento dei residui attivi*) - Le entrate accertate che non siano riscosse e versate al termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

2. I residui attivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le attività finanziarie.

3. La determinazione delle somme da iscriversi tra i residui attivi è disposta per ciascun capitolo di entrata e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con appositi provvedimenti nei quali sono indicati, oltre all'importo delle somme riscosse e versate, i seguenti ulteriori elementi:

- a) l'importo delle somme riscosse e non versate;
- b) i singoli crediti non riscossi con specificazione di quelli la cui riscossione può essere considerata certa ovvero di quelli per i quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- c) i singoli crediti riconosciuti inesigibili.

4. Le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel comma 3 corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, sono trasportate nelle scritture dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti **oppure quando non esistono, nel bilancio dell'esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti** distintamente per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, dietro proposta dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione.

5. I crediti di cui al comma 3, lettera c) sono eliminati.

6. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, nonché le somme riferite ai crediti eliminati ai sensi del comma 5, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

7. L'accertamento definitivo dei residui attivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.”

Nota all'art. 7, comma 10

Il testo vigente dell'articolo 58 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, **su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione**, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.”

Nota all'art. 7, comma 11

Il testo vigente dell'articolo 59 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 59 - (*Perenzione amministrativa dei residui passivi*) - 1. I residui passivi di spese correnti e quelli per il rimborso di prestiti sono conservati nel conto dei residui solo per l'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

2. I residui passivi concernenti spese per investimenti sono conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

3. I residui passivi che non siano pagati entro i termini indicati nei commi 1 e 2 sono eliminati, a cura della ragioneria, dal conto dei residui; essi costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

4. Restano comunque fermi gli ordinari termini di prescrizione dei crediti previsti dalla legislazione in vigore.

5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, sono iscritti nel bilancio di previsione annuale appositi capitoli di spesa, da collocare nell'elenco delle spese obbligatorie, la cui dotazione è commisurata, di norma, all'entità dei residui perenti eliminati dal conto dei residui passivi.

5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.

5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.”

Nota all'art. 7, commi 12 e 13

Il testo vigente dell'articolo 63 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 63 - (*Contenuti del rendiconto generale*) - 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione. Il rendiconto generale comprende:

- a) il conto del bilancio;
- b) il conto generale del patrimonio;

b-bis) (lettera abrogata)

1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.

2. Il rendiconto generale è formulato secondo la stessa struttura adottata per il bilancio di previsione, in modo da consentire la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base e da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

3. Sono allegati al rendiconto generale:

- a) la relazione delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
- b) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;
- c) l'elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l'obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione, di cui all'articolo 33, con l'indicazione dei relativi beneficiari;
- d) l'elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 16, comma 5;
- e) l'elenco degli stanziamenti da riportare nel bilancio dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 36, comma 1;
- f) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario negativo o positivo con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'entità dell'avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell'esercizio in corso.”

Nota all'art. 7, commi 14 e 15

Il testo vigente dell'articolo 71 della l.r. 11 dicembre

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 71 - (*Autonomia contabile del Consiglio regionale*) - 1. Il Consiglio regionale, ai sensi dello Statuto regionale, ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.

1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un'apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.

2. La gestione del bilancio è disciplinata da apposito regolamento interno nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le somme iscritte nel bilancio del Consiglio sono rendicontate dal Presidente del Consiglio e sottoposte all'approvazione dell'assemblea consiliare.

4. Le risultanze finanziarie del conto sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l'eventuale saldo **depurato dall'entità dei residui perenti accertati al termine dell'esercizio** concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale.”

Nota all'art. 8, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 - (*Imposta regionale sulla benzina per autotrazione*) - È istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera C), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall'articolo 17 del d.lgs. n. 398/1990.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante **che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).**

4. L'imposta è versata mensilmente alla Regione,

entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale **ovvero mediante bonifico bancario** a favore della tesoreria regionale.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.

6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

6 bis. Al fine di rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta, gli Uffici dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agazia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli.

6 ter. la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione."

Nota all'art. 8, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 28 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 28 - (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) . Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia

fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), nonché gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché non più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

2. (comma abrogato dall'art. 1, della l.r. 27 maggio 2008, n. 12).

3. (comma abrogato)."

Nota all'art. 9, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione - Legge Finanziaria 2013), è il seguente:

"Art. 6 - (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) - 1. È istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, come tributo proprio regionale. L'imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2013 sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, per ogni decollo ed atterraggio negli aeroporti civili, situati nel territorio regionale, certificati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti.

2. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione.

3. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in caso di mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'articolo 789 del codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori o in attesa di omologazione con permesso di volo;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in

- registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- h) gli aeromobili progettati specificatamente per uso agricolo ed antincendio, adibiti a tale attività;
- i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
- l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
5. L'imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle 1.1, 1.2. e 1.3 di cui all'Allegato 1 della presente legge.
6. La misura dell'imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella Tabella 1.3.
7. La riscossione dell'imposta è effettuata direttamente dalla società di gestione dell'aeroporto, oppure, in mancanza, dall'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), presso il quale si sono svolti i decolli e gli atterraggi degli aeromobili.
8. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con i soggetti di cui al comma 7 per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore.
9. I soggetti di cui al comma 7:
- a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo;
- b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
10. Le ulteriori modalità di riversamento, gli eventuali oneri, le penalità per le inadempienze e la trasmissione nonché la composizione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie sono stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra la Regione e i soggetti di cui al comma 7.
11. In sede di prima applicazione dell'imposta, i versamenti i cui termini di scadenza ricadono entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuati entro i trenta giorni successivi al sessantesimo giorno suddetto.
12. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.
13. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

14. Per il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa, si applica la sanzione amministrativa nella misura stabilita dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

15. La sanzione di cui al comma 14 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

16. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

17. Sulle somme dovute a titolo di imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

18. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla L.R. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

19. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto alla Regione, a pena di decadenza, dal soggetto passivo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

20. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui al comma 17, per ogni semestre compiuto.

21. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

22. Le somme introitate dalla Regione sono destinate, nella misura determinata dalla Giunta regionale, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale ai sensi della normativa vigente in materia.

23. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 1085/1982."

Nota all'art. 9, comma 2

Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:

“Art. 6 - (*Cause di non punibilità*) - *Omissis*

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Omissis”

Nota all'art. 10, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Determinazione del tributo*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
- b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
- d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
- f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
- g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, e i sovralli derivanti da operazioni di recupero effettuate sui rifiuti solidi urbani tramite selezione meccanica o compostaggio e riciclaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettera f), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui alla lettera f) medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli scarti, i sovralli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, (...) tramite selezione meccanica, **compostaggio e riciclaggio**, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.”

“Art. 2 bis - (*Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata*) - 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

Nota all'art. 10, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 2 bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 bis - (*Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata*) - 1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale

Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.

3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all'articolo 18 della L.R. n. 28/1999, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato dall'ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1 (14).

5. L'ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttura regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 6-bis.

6. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l'anno precedente.

6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6 ter. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6-bis, indipendentemente dai risultati raggiunti.

6 quater. L'addizionale di cui al comma 6-bis non si applica nel caso di Comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 205 o registrato nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal **Catasto regionale dei rifiuti**, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.”

Note all'art. 12, comma 1

- Il testo della lett. i) del comma 1 dell'articolo 29

del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:

“Art. 29 - (*Principi di valutazione specifici del settore sanitario*) - 1. Al fine di soddisfare il principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, nonché di garantire l'omogeneità, la confrontabilità ed il consolidamento dei bilanci dei servizi sanitari regionali, sono individuate le modalità di rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, delle seguenti fattispecie:

omissis

i) ove sussista la gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), per la parte di finanziamento assegnata dalla regione agli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19, mensilmente il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di cui alla predetta lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 contestualmente rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), limitatamente alla quota riferita alla spesa sanitaria direttamente gestita, dal momento dell'assegnazione il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione storna la passività per finanziamenti da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote non assegnate né agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), né agli enti di cui alla predetta lettera c) si intendono attribuite alla gestione sanitaria accentrata presso la regione e, conseguentemente, stornate da passività per finanziamenti da allocare a proventi della stessa gestione sanitaria accentrata. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione impartisce disposizioni agli enti di cui alla predetta lettera c) sulla rilevazione dei proventi e dei costi per mobilità extraregionale, al fine di garantire la corrispondenza dei dati aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h);

omissis

- Il testo dell'articolo 30 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:

“Art. 30 - (*Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN*) - 1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.”

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 - (*Modalità di applicazione della codificazione "SIOPE" Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici*) - 1. Ai fini della codificazione SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) prevista con **D.M. n. 64868 del 31 agosto 2012** del Ministero dell'economia e delle finanze, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni compensative tra UPB diverse, necessarie per l'esatta imputazione della spesa del personale finanziato con risorse statali.

2. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio è autorizzato a modificare, con proprio provvedimento da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale, i codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del programma operativo annuale, ai fini dell'esatta imputazione della spesa.”

Nota all'art. 14, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 29 luglio 2013, n. 20 (Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), è autorizzata, a decorrere dal 2014, la spesa complessiva di euro 577.864,84, di cui euro 263.729,97 per il rimborso della quota capitale ed euro 314.134,87 per il rimborso della quota interessi.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è

garantita per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dagli stanziamenti iscritti per il triennio 2013/2015 nel bilancio pluriennale approvato con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), a carico delle seguenti UPB per gli importi indicati:

- a) euro 500.000,00 nell'UPB 20803 - Fondo di riserva per spese obbligatorie - Art. 20 l.r. n. 31/2001;
- b) euro 77.864,84 nell'UPB 20812 - Interessi su anticipazioni di cassa.

3. Per gli anni successivi, la copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita da quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

4. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), è autorizzata, a decorrere dal 2015, la spesa complessiva di euro 852.168,46, di cui euro 388.918,56 per il rimborso della quota capitale ed **euro 463.249,90** per il rimborso della quota interessi.

5. La copertura della spesa autorizzata al comma 4 è garantita per l'anno 2015 dagli stanziamenti iscritti per il triennio 2013/2015 nell'UPB 20812 - Interessi su anticipazioni di cassa del bilancio pluriennale approvato con la l.r. n. 46/2012; per gli anni successivi, da quota parte delle entrate derivanti dalla tassa automobilistica.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate ai commi 1 e 4 sono iscritte a carico dei seguenti capitoli istituiti ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA):

- a) UPB 20825 “Rimborso anticipazione d.l. n. 35/2013 - quota interessi”:
 - Interessi passivi dovuti per l'Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2013;
 - Interessi passivi dovuti per l'Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2014;
- b) UPB 20826 “Rimborso anticipazione d.l. n. 35/2013 - quota capitale”:
 - Quota capitale dovuta per l'Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2013;
 - Quota capitale dovuta per l'Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2014.

7. Per effetto delle disposizioni del presente articolo sono modificati gli stanziamenti delle UPB 20803 “Fondo di riserva per spese obbligatorie art. 20, l.r. n. 31/2001” e 20812 “Interessi su anticipazione di cassa - corrente” del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015.

8. Le somme concesse in anticipazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.l. n. 35/2013, sono iscritte nel Titolo V - UPB 50101 dello stato di previsione dell'en-

trata separatamente per gli anni 2013 e 2014 nei seguenti capitoli:

- a) “Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2013”;
- b) “Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2014”.

Corrispondentemente sono iscritte per pari importo nello stato di previsione della spesa nella nuova UPB 20827 “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013” i seguenti capitoli di spesa:

- a) “Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2013”;
- b) “Fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. n. 35/2013 - anno 2014”.

Nota all'art. 15, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Definizione*) - 1. Il sistema di allarme sanitario provvede, secondo le modalità previste dall'articolo 6 e dall'allegato A alla presente legge, ad ogni emergenza territoriale.

2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.

3. (*Comma abrogato dall'art. 24, comma 2, della l.r. 10 giugno 2008, n. 13*)

4. La Centrale operativa regionale coordina gli interventi non risolvibili in ambito territoriale. La Centrale è collegata con le Centrali operative delle altre Regioni italiane.

5. L'operatività del sistema di allarme sanitario è garantita mediante l'unificazione per ogni Centrale operativa territoriale dei numeri di chiamata di soccorso sanitario nel numero telefonico unico 118 e mediante la costituzione di un'unica rete di comunicazione. All'atto della stipula delle convenzioni ai sensi della presente legge le associazioni sono tenute a disattivare i numeri telefonici utilizzati fino al momento nella gestione dell'emergenza convenzionata in assenza della presente legge.

6. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico 118 non comporta oneri per gli utenti.”

Note all'art. 16, comma 1

- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2 agosto 2013, n. 26 (Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale), è il seguente:

“Art. 2 - (*Proroga delle graduatorie vigenti degli enti del servizio sanitario regionale*) - 1. A seguito delle disposizioni della Giunta regionale di limitazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 volte al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria, è prorogata al 31 dicembre 2014 la validità delle graduatorie degli enti del servizio sanitario regionale, efficaci al 1° gennaio 2013.”

- Il testo del comma 4 dell'articolo 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

“Art. 4 - (*Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*) - *Omissis*

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Omissis”

Nota all'art. 17, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 27 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 - (*Attività agonistiche*) - 1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.

2. Le province:

- a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;
- b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.

3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto in vivo **ad eccezione degli individui appartenenti**

menti al genere Trota, in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno quattro cerchi tendirete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura.

4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina da trasmettere alla Provincia.

5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento.

6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica.

7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:

- a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della stessa, per acque di categoria C;
- b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per acque di categoria A e B.”

Nota all'art. 17, commi 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 - (*Sanzioni*) - 1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:

- a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione;
- c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data

della prima infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (*Silurus glanis*), gli importi sono raddoppiati;

- d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13;
- e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d'acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo;
- f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro;
- g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro;
- h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Provincia competente per territorio entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni;
- i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell'articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro;
- l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall'articolo 25, comma 2;
- m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a pagamento senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 2;
- n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;

- o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
- p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
- q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro;
- r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la Op0asturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento.

t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all'articolo 25, comma 3.

2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro;

3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro (...).

4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.

5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza.

6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 33/1998."

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 10 - (*Divieti*) - 1. Sono in ogni caso vietati:

- a) la cerca o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne e al di fuori degli orari stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a);
- b) la raccolta dei tartufi non maturi o avariati;
- c) la cerca o la raccolta dei tartufi effettuata mediante lavorazione andante del terreno;
- d) la cerca o la raccolta dei tartufi al di fuori dei periodi stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge;
- e) la cerca o la raccolta dei tartufi con l'esclusivo utilizzo del cane senza l'ausilio dei mezzi di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) la cerca o la raccolta dei tartufi esercitata senza l'abilitazione di cui all'articolo 12, o in mancanza del versamento della tassa di cui all'articolo 13 o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14;
- g) la detenzione, la commercializzazione o la somministrazione, sotto ogni forma, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo);
- h) l'acquisto, la detenzione, l'utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge."**

Nota all'art. 18, comma 2

Il testo vigente dell'allegato A alla l.r. 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei

tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufige-no), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Allegato A - (*Tabella*) - La cerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna);
- dal 1° dicembre al 15 marzo e, limitatamente ai territori dei comuni confinanti con la regione Abruzzo, dal 15 novembre al 15 marzo: Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto);
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1° ottobre al 31 dicembre: Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber aestivum var. uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno;
- dal 1° gennaio al 15 marzo: Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- dal 15 gennaio al 15 aprile: Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre: Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- dal 1° ottobre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).”

Nota all'art. 20, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 23 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 - (*Fondo regionale trasporti*) - 1. E' costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato (...).

2. Il fondo è articolato nelle seguenti parti al netto della quota percentuale di cui al comma 6:

- a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni tariffarie;
- b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'ef-

fettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali servizi minimi, e agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dai contributi per il personale dipendente delle aziende che concorrono all'espletamento del servizio di trasporto pubblico di cui all'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72;

- c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile.

3. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera a), è disposto dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2.

4. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera b), è disposto dagli enti competenti in conseguenza della stipula dei rispettivi contratti di servizio, per i servizi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c), e), f).

5. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera c), è disposto dalla Giunta regionale e dagli enti locali, per le rispettive competenze, previa approvazione dei relativi accordi di programma previsti dall'articolo 12.

6. Il due per mille del fondo di cui al comma 2 è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti e per il funzionamento dell'Osservatorio per la mobilità, nonché per l'effettuazione degli studi, indagini e ricerche relative.

7. (*comma abrogato dall'art. 32, comma 2, della l.r. 31 ottobre 2011, n. 20*)

8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall'attribuzione di finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all'esercizio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonomie locali.”

Nota all'art. 21, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edi-

fici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 - (*Disposizioni in materia urbanistica*) - 1. Fermo restando quanto previsto al Capo I, fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque **non oltre il 31 dicembre 2014**, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:

- a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica;
- b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale. **Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall'articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992.**

2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 si considerano edificate le aree, ricadenti nelle zone C e D, di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968, per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.

3. E' consentita l'adozione di varianti ai PRG vigenti se necessarie all'ampliamento di attività produttive, purché le nuove aree siano contigue a quelle già edificate.

4. Al fine di favorire i processi di delocalizzazione e sviluppo delle attività produttive, le Province promuovono apposita conferenza dei servizi tra i Comuni interessati per definire un procedimento condiviso di variante urbanistica e i connessi accordi perequativi e compensativi fra i medesimi Comuni, anche in termini di infrastrutture, servizi, prestazioni ambientali e aspetti finanziari.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano nel caso di PRG e loro varianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l.r. 34/1992, ovvero che riguardino programmi o progetti oggetto di finanziamenti pubblici o opere pubbliche, nonché ai PRG e loro varianti per i quali è stata convocata la conferenza di servizi di cui al comma 2 dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale, ovvero è stato emesso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6. I Comuni, con le procedure di cui all'articolo 26 ter della l.r. 34/1992, possono prevedere specifiche varianti urbanistiche finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni edilizi immobiliari della Regione, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario regionale. In questi casi i Comuni possono utilizzare criteri di perequazione e di compensazione con i proprietari interessati.

7. Nelle aree non ricomprese nel PORU, per le opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all'articolo 68 della l.r. 34/1992, così come modificato dalla presente legge, è ammesso il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) anche per il mutamento di destinazione d'uso.

8. In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:

- a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 34/1992;
- b) le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del suddetto articolo.”

Nota all'art. 22, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 - (*Organi*)- 1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore unico.”**

Nota all'art. 22, commi 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Principi generali relativi agli organi consortili*) 1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il Consiglio generale è competente limitatamente ai seguenti atti fondamentali: adotta lo statuto e

- le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice; elegge il Presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo; **nomina il Revisore unico**; decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei Consorziati; determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi; propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati; fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica; approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni; approva i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi; delibera sulla contrazione dei mutui; adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;
- b) il Comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio generale e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei dirigenti. In particolare: approva i piani economici e finanziari e, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio, gli accordi di programma: stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; fissa i criteri per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; nomina il Direttore del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale o conferendo il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella del Consiglio generale, a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente. Qualora l'incaricato sia titolare di un rapporto d'impiego con la Regione o con un ente, da essa dipendente, ha diritto ad essere collocato in aspettativa per il tempo di svolgimento dell'incarico di Direttore del Consorzio con il mantenimento dei benefici di carriera, previdenziali ed assistenziali goduti presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso il Consorzio verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali sul trattamento economico spettante al Direttore tramite l'Ente di provenienza di quest'ultimo. Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri stabilito nello statuto ed è rinnovato quando il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà dei componenti l'organo. Possono essere componenti del Consiglio direttivo anche soggetti esterni al Consiglio generale;
- c) il Presidente è eletto dal Consiglio generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo statuto;
- d) il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili. Spettano al Direttore, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti, lo svolgimento delle funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente;
- e) **il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica quanto il Presidente.**“

Nota all'art. 22, commi 4 e 5

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 - (*Controllo e vigilanza*) - 1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al **Revisore unico**.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal **Revisore unico** e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della Giunta regionale, sentita la medesima può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;
- b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;
- c) sciogliere gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irre-

golarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli enti Consorziati.

4. Nei casi di scioglimento degli organi dei Consorzi, il presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.”

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), è il seguente:

“Art. 14 - (*Bonifica di siti contaminati*) - 1. Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti.

2. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 in base ai principi di continuità giuridica, sono conclusi con le procedure dettate dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) fatto salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 265 del d.lgs. 152/2006.”

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo dell'articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

“Art. 4 - (*Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano*) - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”

Nota all'art. 27, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 6 bis della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 bis - (*Destinazione dei proventi delle alienazioni*) - 1. **La Giunta regionale, anche su proposta dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l'Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all'articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).**

2. Il programma di reinvestimento è finalizzato:

- a) all'incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell'ERAP Marche;
- b) al ripiano dell'eventuale deficit finanziario dell'ERAP Marche.”

Nota all'art. 27, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 septiesdecies - (*Alienazione degli alloggi*) -

1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati:

- a) per l'esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell'ERP;
- b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni approvano programmi di alienazione e reinvestimento che sono trasmessi alla Provincia ed alla Giunta regionale a fini informativi.

3. L'ERAP Marche propone per l'approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione (...) del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima.

4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico, assumendo come prezzo base dell'immobile il valore di mercato determinato dall'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'ente proprietario può richiedere agli uffici provinciali delle agenzie del territorio la determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile, applicando, qualora l'acquirente sia l'assegnatario dell'alloggio, la decurtazione stabilita dal comma 6.

6. All'assegnatario dell'alloggio in regola col pagamento dei canoni e dei servizi è riconosciuto il diritto di acquistare l'immobile al prezzo base, decurtato della percentuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4, e comunque non superiore al 20 per cento, prima dell'espletamento della gara pubblica. Tale diritto può essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.

7. A carico dell'assegnatario che acquista l'immobile ERP sussiste il vincolo di inalienabilità quinquennale.

8. L'assegnatario può chiedere, a proprie spese, la determinazione del prezzo base di vendita dell'immobile agli uffici provinciali delle agenzie del territorio. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva, salva la facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare alla compravendita dell'immobile entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo così determinato.

8 bis. Il diritto di acquistare l'immobile di cui ai commi 6, 7 ed 8 è esteso anche agli assegnatari decaduti ai sensi dell'articolo 20 decies, comma 1, lettera f), che risultino occupare l'immobile medesimo alla data della comunicazione di cui al comma 6.

8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, con l'applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6;
- b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di diciotto anni a un interesse pari al tasso fisso o variabile praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6.

8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni, con l'eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime.

9. Gli assegnatari che non intendono procedere all'acquisto hanno il diritto di effettuare una mobilità con altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del nucleo familiare. A tal fine l'ente proprietario, d'intesa con il Comune, prevede opportune misure per l'esercizio di tale diritto tra cui adeguate forme di incentivazione.

10. Qualora nel nucleo familiare dell'assegnatario

siano presenti portatori di handicap o anziani ultrasessantacinquenni, l'assegnatario medesimo ha facoltà di rimanere nell'alloggio che pertanto non viene alienato a terzi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobilità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo consentano.

10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà dell'ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna a seguito della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), possono essere ceduti all'Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini alle condizioni di prezzo stabilite al comma 6.

10 ter. L'ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può altresì cedere all'Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

11. Per gli alloggi compresi nei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli enti proprietari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verificata la disponibilità all'acquisto degli aventi diritto, che abbiano fatto domanda nei tempi previsti, ne deliberano l'alienazione."

Nota all'art. 27, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 24 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Revisore dei conti*) - 1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro nazionale.

2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.

3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell'ERAP Marche ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c) esamina il bilancio, le variazioni e l'assestamento;

d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.

4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell'ERAP Marche, ha l'obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.

5 bis. Al revisore dei conti spetta un'indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)."

Nota all'art. 27, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 35 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative.), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 35 - (*Disposizioni finanziarie*) - 1. A partire dall'anno 2006, la legge finanziaria di ciascun anno stabilisce l'entità delle spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 6 concorrono i proventi di cui all'articolo 6 bis (...).

1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito dell'UPB 40501 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Le somme occorrenti per l'impiego e il pagamento delle spese autorizzate a partire dall'anno 2006 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito delle corrispondenti unità previsionali di base 42603 (Edilizia residenziale - corrente) e 42604 (Edilizia residenziale - investimento) del bilancio per l'anno 2006."

Nota all'art. 28, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 - (*Finalità e soggetti interessati*) - 1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 11

della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti:

- a) Presidente della Giunta regionale;
- b) Consiglieri regionali;
- c) Assessori regionali non Consiglieri;
- d) autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale); componenti gli organismi istituiti con legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), nonché titolari delle cariche in altri istituti regionali di garanzia;
- e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche;
- f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
- g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.

1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese."

Nota all'art. 28, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 17 dicembre

2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o designazione*) - 1. Entro un mese dall'elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

- a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

2. Entro un mese dall'elezione, il Presidente della Giunta e i Consiglieri regionali trasmettono altresì alla Segreteria generale dell'Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti.

3. Entro il 30 settembre dell'anno in cui è avvenuta l'elezione, la nomina o la designazione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Segreteria generale dell'Assemblea una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all'anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della predetta dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese dall'assunzione dell'incarico.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste allo stesso comma 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

5. Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.”

Nota all'art. 28, comma 5

Il testo dell'articolo 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è il seguente:

“Art. 14 - (*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*) - 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico

o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Nota all'art. 29, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 - (*Durata della carica*) - 1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. Al rinnovo del Collegio provvede l'Assemblea legislativa mediante sorteggio entro il termine di scadenza.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza;
- c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione **dal Registro dei revisori legali o dall'albo professionale**, oppure per sopravvenuta incompatibilità secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.

5. Il componente del Collegio può essere revocato dall'incarico con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.”

5 bis. Il componente è sospeso dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all'articolo 11. In tale ipotesi l'Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione del componente sospeso con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.”

Nota all'art. 29, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 - (**Cause di esclusione ed incompatibilità**) - 1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti e agenzie regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i funzionari dello Stato cui compete la vigilanza della Regione, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che svolgono le funzioni di cui all'articolo 7, lettere e), f) e g) della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici);
 - d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - e) coloro di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete vietate dalla legge ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione;
 - f) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - f bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l'abuso della professione o della funzione di revisore;**
 - g) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro autonomo o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale.

4. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che hanno una lite pendente, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione.

5. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

6. Sono fatte salve le ulteriori cause di esclusione ed incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti.”

Nota all'art. 31, comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 24 - (*Fondi di garanzia e accesso al credito*) - Omissis

2. In particolare la Regione può:

- a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;
- b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora

risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004;

- c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:

- 1) il ricambio generazionale;
- 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
- 3) l'innovazione e la ricerca;
- 4) l'internazionalizzazione del sistema.“

Note all'art. 31, comma 1, lett. b)

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 15 - (*Interventi a favore dei consorzi, delle reti di imprese e delle altre forme associative, nonché della crescita dimensionale delle imprese*) - 1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:

- a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;
- b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all'estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;
- c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici;
- d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

2. La Regione concede altresì contributi per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile.

3. Beneficiari dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono:

- a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi;

b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a);

b-bis) reti di imprese e altre forme associative.

3 bis. La Regione favorisce la crescita dimensionale delle imprese, anche mediante contributi volti a sostenere i processi di fusione tra le PMI.”

- La Deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832 reca: “Programma annuale 2013 per l'occupazione e la qualità del lavoro, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 e Disposizioni annuali di attuazione 2013, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.”

Nota all'art. 31, comma 1, lett. c)

Per il testo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), vedi nella nota all'art. 31, comma 1.

Nota all'art. 31, comma 1, lett. d)

Il testo dell'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 25 - (*Animazione economica, informazione e monitoraggio*) - 1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:

- a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;
- b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;
- c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;

d) programmi informativi che utilizzano spazi radio-televisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;

e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde;

e-bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.

3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all'attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti.

3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.”

Nota all'art. 31, comma 1, lett. e)

Il testo dell'articolo 34 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 34 - (*Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale*) - 1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4.”

Nota all'art. 32, comma 1

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 9 febbraio 2010, 4

(Norme in materia di beni e attività culturali), è il seguente:

“Art. 12 - (*Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale*) - 1. La Regione promuove, sostiene e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, l'attività e il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni che svolgono, con continuità e con elevato livello scientifico, attività culturali, educative ed artistiche.

2. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l'elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2, nonché quelli per la sua pubblicazione.

4. L'elenco è aggiornato annualmente mediante verifiche sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.”

Nota all'art. 33, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 48 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 48 - (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. n. 3/2002 proseguono l'esercizio dell'attività in base all'autorizzazione in essere se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difforni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21.

3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo). Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fideiussorie,

secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 49 e i relativi atti applicativi.

5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33.

6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 34, comma 2, della presente legge.

3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della l.r. 3/2002 e della l.r. 25/1987.”

Nota all'art. 34, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 - (*Risorse finanziarie e contributi regionali*) - 1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. **A decorrere dall'anno 2013, tali contributi vengono erogati ai Comuni, singoli o associati, in relazione ai servizi effettivamente svolti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.**

4. I comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

4 bis. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui

al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.”

Nota all'art. 35, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale*) - 1. Al fine di consentire il raggiungimento di economie di scala e massimizzarne l'efficienza, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono organizzati in un unico bacino regionale di programmazione articolato in ambiti territoriali di gestione coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che comprende, in particolare:

- a) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi ferroviari;
- b) le risorse, distinte per anno, da destinare all'esercizio dei servizi minimi automobilistici, con la specificazione del riparto per ambiti territoriali di gestione e, per ogni ambito, per rete extraurbana e singola rete urbana;
- c) gli interventi di programmazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario;

d) (lettera abrogata)

- e) le linee di indirizzo per la predisposizione dei Programmi triennali comunali di cui all'articolo 3, comma 1, e l'indicazione delle produzioni chilometriche da prevedersi, cui sono riferite le risorse per i servizi minimi di cui alla lettera b);
- f) l'individuazione delle aree a domanda debole delle tipologie di servizio più idonee per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità per tali aree;
- g) gli interventi finalizzati a favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;
- h) le risorse, distinte per anno, da destinare agli investimenti;
- i) il sistema tariffario da applicare per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico;
- j) le innovazioni nell'organizzazione del monitoraggio dei servizi;
- k) gli obiettivi di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Il Programma, in ordine a quanto previsto alla let-

tera d) del comma 2, è adottato d'intesa con la Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all'articolo 5.”

Nota all'art. 35, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - (*Competenze della Giunta regionale in materia di affidamento dei servizi*) - 1. Nel rispetto della normativa europea e statale la Giunta regionale:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, previo parere del CAL, lo schema del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e del contratto per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed extraurbano, di cui all'articolo 6;

a bis) entro due mesi dall'approvazione del Programma triennale di cui all'articolo 2, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, il progetto della rete di Trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;

b) entro dodici mesi dalla data di approvazione del Programma di cui all'articolo 2, comma 2, avvia le procedure di affidamento del servizio ferroviario.”

Nota all'art. 35, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 - (*Norma transitoria*) - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, i contratti di servizio in scadenza al 30 giugno 2013 sono prorogati fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 6, e comunque fino al 30 giugno 2014.”

Nota all'art. 36, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 17 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 - (*Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 20/2003.*) - 1.

Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l'ultimazione delle opere è prorogato al **31 dicembre 2014**.

2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell'anno 2004 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. n. 20/2003, il termine per l'ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2008.”

Nota all'art. 37, comma 1

Il decreto del Ministero delle politiche sociali del 256 giugno 2013 reca “Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013”.

Note all'art. 40, comma 1

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 31 - (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbli-

gionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015), è il seguente:

“Art. 20 - (*Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2013*) - 1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2013, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. n. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 20.754.267,79 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 22.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.”

Nota all'art. 40, comma 2

Il testo dell'articolo 22 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed ado-

zione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015), è il seguente:

“Art. 22 - (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento simili sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all'importo massimo di euro 430.889.700,43 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. n. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione

o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.”

Nota all'art. 42, comma 1, lett. d)

Il testo dell'articolo 29 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015), è il seguente:

“Art. 29 - (*Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015*) - 1. È adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della l.r. n. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 annesso alla presente legge (Allegato 1 - Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015).”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 373 del 13 novembre 2013;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 19 novembre 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 26 novembre 2013, n. 373

ALLEGATI

TABELLA A

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI DI SPESA
PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche	-80.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983, n. 12 Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza	-12.000,00
Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica"	-14.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43 Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	1.650.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	-51.665,17
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.	-3.600,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	300.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44 Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	711,80
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	-7.950.000,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	699.590,66
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)	547.537,98
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	1.260.844,73
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	38.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato	4.400,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	-39.694.945,62

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	1.485.000,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	-200.000,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	170.687,00
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	-1.673.650,00
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	-5.100.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	155.288,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigianale e dei servizi alla produzione	-854.728,60
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	-405.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	-1.046.081,56
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	190.257,95
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	-38.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	-70.000,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	435.310,00
Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 Norme per l'edilizia sostenibile	-150.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	19.470,03
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	-100.000,00
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini -Ombudsman regionale	-2.902,95
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	268.224,44
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	80.000,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	88.000,00
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura	140.000,00
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	40.000,00

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge Regionale 30 settembre 2013, n. 31 Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo"	100.000,00

TABELLA B

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI
RIFINANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

DESCRIZIONE	VARIAZIONI ASSESTAMENTO
Legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	80.000,00
Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	-215.000,00

TABELLA C

ELENCO DELLE VARIAZIONI APPORTATE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE NEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
10202	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-8.000,00
	PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	-4.206,55
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	-2.000,00
10301	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	10.000,00
10302	PER CONTRIBUTO ALL'ERSU DI MACERATA PER LA MANUTENZIONE DEL "PALAZZO DE VICO" IN MACERATA	33.000,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	170.000,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	8.145,72
10304	PER IL POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERVER FARM	112.938,00
	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	-40.000,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	-15.000,00
10307	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	-20.000,00
10309	PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	-16.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	-21.000,00
	PER IL MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	-13.000,00
10505	PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE	10.000,00
10601	PER CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA E PREMI PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL 10% DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALLA L.R. 33/1998	75,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	35.937,50
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-8.145,72
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	12.789.459,44
20808	PER RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	414,95
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	151.590,07
20810	AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	-85.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	356.809,70
	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	563,61
30901	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	-50.000,00
	PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	-28.000,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-7.000,00
	PER SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO OGM-LR 5 DEL 3/3/2004 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.680,00
30902	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	20.000,00
30905	PER IL CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	40.000,00
	PER IL CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE LATIFOGIE DALLA DIFFUSIONE DEL TARLO ASIATICO ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS	90.000,00
30907	PER RICERCHE E SPERIMENTAZIONE AGRARIA REGIONALE E BORSE DI STUDIO PER LA SPERIMENTAZIONE AGRARIA	-100.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	-419.702,84
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	-23.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE	-421.000,00
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - CORRENTE	-130.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	98.878,87
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	429.010,32
	PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - INVESTIMENTO	-10.000,00
30910	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI E BENI MOBILI	20.000,00
31001	PER FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	157.836,85
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	-45.000,00
31105	PER INDENNIZZI AI RICORRENTI O EREDI PER DANNI CAUSATI DALLE MUCILLAGINI DEL 1992 - SENTENZA TAR MARCHE N. 333/2012 - EX LR 18/1992	80.000,00
	PER IL PAGAMENTO IRAP RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	3.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	12.915,17
31303	PER LA PARTECIPAZIONE AL SESTO FORUM DELLA CREATIVITA' TESSILE - PARMA - MAGGIO 2013	300,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	180.683,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	-359.924,57
	PER PROGETTI INTEGRATI ATTIVITA' PRODUTTIVE	54.152,57
	PER PROGETTI INTEGRATI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	111.560,00
31407	PER PROGETTI INTEGRATI PER I COMUNI	104.230,00
	PER LA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	50.000,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	300.000,00
	PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EDITORIALE CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DIGITALE	30.000,00
31607	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	903.500,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	-5.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO/TURISTICO "EURO WINNERS CUP"	5.000,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	-767,36
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	-22.767,36
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	61.394,47
32004	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI POSITIVE NELL'AMBITO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE AI SENSI DELLA LEGGE 215/92 -	1.174,58
42201	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	547.162,68
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	-30.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	-10.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	-100.000,00
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	30.000,00
	PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI REGIONALI	20.000,00
42203	PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE	-15.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGVO 152/2006 ART. 15	-120.000,00
	PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE AL BACINO IDRICO NEI BACINI REGIONALI - D.LGS.VO 152/2006 - ART. 95	120.000,00
42204	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	-2.000.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMONACO PER LA PRIMA FASE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA GROTTA SIBILLA	-50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE VIA DELLA DORA E VIA MONTEGIANO	-90.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	-40.000,00
	PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FARO STORICO DEI CAPUCCINI DI ANCONA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO - ALLERTAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE EMERGENZE COSTIERE	10.000,00
	PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE HARDWARE E SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PAI	15.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	-1.485.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
	PER COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342	-20.000,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	17.353,23
42306	CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007 - **CFR 30102002/E - CNI/07	2.056.375,03
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	48.290,52
42307	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI - CNI/13	30.000,00
42501	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI FORESTAZIONE URBANA DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM - CNI/13	-40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI ARREDO URBANO DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM - CNI/13	40.000,00
42506	CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE - CNI/12	-31.957,00
	CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - CNI/SIOPE/13	31.957,00
42601	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VISSO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA	-40.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI PASSATEMPO DI OSIMO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL MONASTERO DI FONTE AVELLANA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	30.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S. MARIA DEL PORTO DI PESARO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA LUDICO-SPORTIVA	25.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	-23.760,00
	PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON TRENITALIA SPA PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO BICI SUL TRENO	-260,00
	PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	-134.336,95
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI - TRASFERIMENTI DIRETTI UTENTI	14.190,00
	PER CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	-13.500,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	1.000,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	7.000,00
42702	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIATE	-14.930,00
42704	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	-300.000,00

U.P.B	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
52801	PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	860.000,00
52803	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	116.873,88
52805	PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIA - FAC. DI MED. VETERINARIA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A NEOLAUREATI PER L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA ANCHE ALLE ORE NOTTURNE	100.000,00
52817	PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001	2.205.294,98
52825	PER LA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA C AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA RARA	64.238,10
52828	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANFASS ONLUS MACERATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIABILITATIVI	50.000,00
53007	PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	-130.000,00
53102	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STUPOR MUNDI"	100.000,00
53103	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL FESTEGGIAMENTO DEL PATRONO	10.000,00
53104	PER CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE	90.000,00
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	2.000,00
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE (SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "PASSAPORTO EMATOCHIMICO")	-40.000,00
53203	PER CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	-10.000,00

TABELLA D

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	227.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	-227.000,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	-38.403,75
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	-657.500,00
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	1.387.482,15

TABELLA E

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO
FESR		
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	- 8.892,66
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	49.263,78
FEG		
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	1.444.896,60

TABELLA N. 1

**Elenco delle variazioni apportate
ai residui, alla competenza e alla cassa
per UPB di Entrata del Bilancio 2013**

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10101	IMPOSTE E TASSE	RESIDUI €	143.370.070,39
		COMPETENZA €	-63.137.571,62
		CASSA €	110.004.746,79
20101	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	RESIDUI €	-137.200,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-137.200,00
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	318.193,37
		CASSA €	318.193,37
20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	RESIDUI €	-488.331,08
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-488.331,08
20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	RESIDUI €	-3.510.182,44
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-3.510.182,44
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI €	-422.882,69
		COMPETENZA €	184.347,07
		CASSA €	-238.535,62
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	210.714,37
		CASSA €	210.714,37
20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	RESIDUI €	-360.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-360.000,00
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA'"	RESIDUI €	1.909.196,69
		COMPETENZA €	120.627,04
		CASSA €	2.029.823,73

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	RESIDUI €	-1.742.909,00
		COMPETENZA €	1.855.000,00
		CASSA €	6.472.091,00
20110	TRASFERIMENTI PER "CULTURA E TEMPO LIBERO"	RESIDUI €	-27.826,72
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-27.826,72
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	RESIDUI €	-3.378.355,45
		COMPETENZA €	30.000,00
		CASSA €	-3.348.355,45
20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI €	-12.675,26
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-12.675,26
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI €	-210.733,24
		COMPETENZA €	157.640,10
		CASSA €	-53.093,14
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.840.923,00
		CASSA €	2.840.923,00
20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	RESIDUI €	41.606.043,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	41.606.043,00
20123	TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	RESIDUI €	-521.166,43
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-521.166,43
20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	RESIDUI €	-2.297.989,18
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-2.297.989,18

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI €	-652.494,11
		COMPETENZA €	144.029,00
		CASSA €	-508.465,11
20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI €	1.105.743,97
		COMPETENZA €	569.417,89
		CASSA €	40.569.496,63
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	RESIDUI €	-365.677,10
		COMPETENZA €	113.466,18
		CASSA €	-252.210,92
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	RESIDUI €	43.750,43
		COMPETENZA €	6.818.589,97
		CASSA €	6.862.340,40
30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	348.426,64
		CASSA €	348.426,64
30102	PROVENTI DIVERSI	RESIDUI €	-7.637.253,34
		COMPETENZA €	2.666.553,29
		CASSA €	-4.960.484,51
30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	RESIDUI €	5.459,68
		COMPETENZA €	17.778,09
		CASSA €	23.237,77
30301	RECUPERI E RIMBORSI	RESIDUI €	7.119.303,39
		COMPETENZA €	724.386,93
		CASSA €	7.908.690,32
30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	RESIDUI €	-99.142.380,57
		COMPETENZA €	2.294.108,56
		CASSA €	11.938.556,17

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
40101	RICAVI ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	9.256,50
		CASSA €	1.009.256,50
40202	RISCOSSIONE DA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RESIDUI €	342.323.371,80
		COMPETENZA €	5.500.000,00
		CASSA €	347.823.371,80
40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI"	RESIDUI €	-107.800,00
		COMPETENZA €	1.198.181,02
		CASSA €	1.090.381,02
40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	-955.973,97
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-955.973,97
40303	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	RESIDUI €	-237.237,86
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-237.237,86
40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	RESIDUI €	-500.394,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-500.394,00
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI €	-5.192.160,94
		COMPETENZA €	9.486.048,07
		CASSA €	4.293.887,13
40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI €	-231.205,36
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-228.205,36
40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	RESIDUI €	-5.325.983,07
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	114.552.761,77

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
40313	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	RESIDUI	€ -892.133,71
		COMPETENZA	€ 0,00
		CASSA	€ -892.133,71
40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€ -5.963.295,89
		COMPETENZA	€ 30.779,33
		CASSA	€ 48.512.998,98
40316	TRASFERIMENTI FAS	RESIDUI	€ 0,00
		COMPETENZA	€ 0,00
		CASSA	€ 154.205.080,00
40401	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	RESIDUI	€ -625.809,96
		COMPETENZA	€ 0,00
		CASSA	€ -625.809,96
40402	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	RESIDUI	€ -7.849.665,07
		COMPETENZA	€ 0,00
		CASSA	€ -7.849.665,07
40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€ -4.928.274,56
		COMPETENZA	€ 25.465,40
		CASSA	€ -4.902.809,16
40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RESIDUI	€ -293.974,34
		COMPETENZA	€ 412.034,20
		CASSA	€ 118.059,86
50101	MUTUI	RESIDUI	€ -23.470,44
		COMPETENZA	€ -4.997.245,36
		CASSA	€ 229.607.793,45
60100	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	RESIDUI	€ 123.498.941,94
		COMPETENZA	€ 0,00
		CASSA	€ 123.498.941,94

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
60200	PARTITE DI GIRO	RESIDUI €	6.624.069,27
		COMPETENZA €	-458.000,00
		CASSA €	6.166.069,27

				TOTALI	VARIAZIONI
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO		
RESIDUI	€	-154.035.435,78	667.605.950,56		513.570.514,78
COMPETENZA	€	-68.592.816,98	36.075.966,02		-32.516.850,96
CASSA	€	-32.908.744,95	1.262.011.884,91		1.229.103.139,96

TABELLA N. 2

**Elenco delle variazioni apportate
ai residui, alla competenza e alla cassa
per UPB di Spesa del Bilancio 2013**

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10102	GRUPPI CONSILIARI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-24.000,00
		CASSA €	-24.000,00
10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-10.394,14
		COMPETENZA €	-19.099,59
		CASSA €	-29.493,73
10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	-85.205,42
		COMPETENZA €	5.836,88
		CASSA €	-79.368,54
10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE	RESIDUI €	-1.726.390,21
		COMPETENZA €	341.553,94
		CASSA €	-1.149.577,55
10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	81.420,44
		COMPETENZA €	211.145,72
		CASSA €	292.566,16
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	RESIDUI €	953,44
		COMPETENZA €	-112.917,18
		CASSA €	283.780,26
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	128.157,59
		COMPETENZA €	77.014,65
		CASSA €	1.104.327,11
10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	95.739,32
		COMPETENZA €	96.966,78
		CASSA €	172.979,05
10306	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.210,00
		COMPETENZA €	9.933,26
		CASSA €	10.483,26
10307	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-42.362,70
		COMPETENZA €	-20.000,00
		CASSA €	-62.362,70

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-4.500.000,00
		CASSA €	-3.037.500,00
10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE	RESIDUI €	-1.765,44
		COMPETENZA €	50.000,00
		CASSA €	48.234,56
10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	33.242,44
		COMPETENZA €	584.122,64
		CASSA €	617.365,08
10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	RESIDUI €	-6.391,75
		COMPETENZA €	2.290.681,85
		CASSA €	2.284.290,10
10313	SPESE LEGALI - CORRENTE	RESIDUI €	-20.139,14
		COMPETENZA €	2.576,25
		CASSA €	-17.562,89
10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE	RESIDUI €	-638.743,16
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-638.743,16
10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	111.757,25
		COMPETENZA €	170.687,00
		CASSA €	282.444,25
10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	RESIDUI €	-158.914,29
		COMPETENZA €	172.567,30
		CASSA €	3.039.770,49
10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-200.224,13
		COMPETENZA €	-20.982,24
		CASSA €	1.160.472,19
10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	48.658,68
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	28.647,63

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-173.053,21
		COMPETENZA €	291.310,85
		CASSA €	177.463,18
10408	SERVIZIO ANTINCENDIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.290,84
		CASSA €	2.290,84
10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	RESIDUI €	57,62
		COMPETENZA €	-75.130,37
		CASSA €	-75.072,75
10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-51.481,18
		COMPETENZA €	-50.000,00
		CASSA €	-39.723,72
10504	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-71.948,30
		COMPETENZA €	10.000,00
		CASSA €	-61.948,30
10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	RESIDUI €	1.388.148,42
		COMPETENZA €	3.690.672,02
		CASSA €	3.688.637,70
10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	9.600,00
		CASSA €	9.600,00
10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-400.000,00
		COMPETENZA €	1.098.181,02
		CASSA €	698.181,02
10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	RESIDUI €	-120.894,27
		COMPETENZA €	-105.000,00
		CASSA €	-225.894,27

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-3.600,00
		CASSA €	-3.600,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	RESIDUI €	1.208.035,32
		COMPETENZA €	487.305,20
		CASSA €	3.842.686,15
10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-202.536,85
		COMPETENZA €	-1.910.672,57
		CASSA €	6.573.007,32
10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-156.433,46
		COMPETENZA €	-110.000,00
		CASSA €	-238.662,88
10614	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
10615	ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.117 - DISTACCO DALLA REGIONE MARCHE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-6.384.645,79
		COMPETENZA €	3.051.988,73
		CASSA €	-2.825.328,07
20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE	RESIDUI €	-15.491,16
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-15.491,16
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	6.026,62
		CASSA €	1.643.370,08
20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-10.938,01
		COMPETENZA €	27.791,78
		CASSA €	16.853,77

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20705	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	5.397,28
20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	500.000,00
		CASSA €	500.000,00
20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-119.800,00
		CASSA €	-119.800,00
20805	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-80.000.000,00
20806	REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	36.220.558,86
		CASSA €	36.220.558,86
20808	RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-8.166.975,91
		COMPETENZA €	11.295.109,12
		CASSA €	3.128.133,21
20809	RIMBORSI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	417.053,62
		CASSA €	417.053,62
20810	ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	RESIDUI €	-412.654,96
		COMPETENZA €	1.752.950,00
		CASSA €	2.840.295,04
20811	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-8.436,18
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-8.436,18
20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	RESIDUI €	-434.748,78
		COMPETENZA €	894.641,10
		CASSA €	8.009.913,51

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	RESIDUI €	-5.674.328,89
		COMPETENZA €	1.153.682,45
		CASSA €	-4.520.646,44
20815	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE	RESIDUI €	-707.826,64
		COMPETENZA €	109.383.041,09
		CASSA €	151.117.442,57
20816	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-917.234,49
		COMPETENZA €	-53.086.063,12
		CASSA €	16.782.330,33
20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	RESIDUI €	877.420,26
		COMPETENZA €	-453.165,00
		CASSA €	2.864.064,10
20819	FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-500.000,00
		CASSA €	6.183.074,64
20820	ANTICIPAZIONI REGIONALI	RESIDUI €	-207.331,08
		COMPETENZA €	357.373,31
		CASSA €	150.042,23
20821	FONDO PRIORITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-63.148,26
		COMPETENZA €	-2.536.806,81
		CASSA €	-99.955,07
20822	FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.645.231,12
		COMPETENZA €	1.497.309,68
		CASSA €	5.197.520,03
20823	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	5.500.000,00
		CASSA €	5.500.000,00
20824	FONDO RISCHI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-5.000.000,00
		CASSA €	5.000.000,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20825	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L.35/2013 - QUOTA INTERESSI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
20826	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L.35/2013 - QUOTA CAPITALE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
30901	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	-248.686,97
		COMPETENZA €	1.095.969,10
		CASSA €	1.359.516,04
30902	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	20.000,00
		CASSA €	20.000,00
30903	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	32.873,25
		CASSA €	32.873,25
30904	PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	3.000,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	9.809.812,69
		COMPETENZA €	177.944,26
		CASSA €	10.118.865,36
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.957.818,30
		COMPETENZA €	156.359,61
		CASSA €	15.107.922,58
30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	RESIDUI €	-564.245,47
		COMPETENZA €	-383.815,12
		CASSA €	-733.286,91
30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	262.489,62
		COMPETENZA €	2.700.062,30
		CASSA €	4.079.562,46

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
30909	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26.849,71
		CASSA €	26.849,71
30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-91.829,90
		COMPETENZA €	95.585,20
		CASSA €	1.354.496,36
31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	RESIDUI €	-955.240,01
		COMPETENZA €	90.220,42
		CASSA €	240.775,81
31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	27.869,42
		COMPETENZA €	441.135,68
		CASSA €	1.074.461,68
31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE	RESIDUI €	202.496,00
		COMPETENZA €	441.101,06
		CASSA €	431.101,06
31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.075.970,07
		COMPETENZA €	2.391.595,32
		CASSA €	1.877.592,48
31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA	RESIDUI €	-305.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-305.000,00
31101	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECHNICHE - CORRENTE	RESIDUI €	1.600.217,14
		COMPETENZA €	247.186,56
		CASSA €	1.616.357,17
31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECHNICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.519,64
		COMPETENZA €	118.483,13
		CASSA €	122.002,77
31103	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	587.635,26
		CASSA €	587.635,26

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	8.097,41
		CASSA €	8.097,41
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	RESIDUI €	3.296.283,34
		COMPETENZA €	-305.239,37
		CASSA €	2.827.393,64
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	8.049.666,66
		COMPETENZA €	6.700,00
		CASSA €	8.634.086,21
31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE	RESIDUI €	5.000,00
		COMPETENZA €	1.761.827,35
		CASSA €	1.902.640,96
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	368.513,76
		COMPETENZA €	-26.944,35
		CASSA €	436.100,63
31205	CAVE E MINIERE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	12.915,17
		CASSA €	12.915,17
31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	174.537,33
		COMPETENZA €	-342,73
		CASSA €	237.694,60
31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	695.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	559.654,00
31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	-10.643,00
		COMPETENZA €	300,00
		CASSA €	-10.343,00
31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	147.548,55
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	147.548,55

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	RESIDUI €	4.775.109,56
		COMPETENZA €	1.800.920,09
		CASSA €	6.685.687,36
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	29.722.890,41
		COMPETENZA €	1.159.992,84
		CASSA €	52.096.226,52
31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE	RESIDUI €	192.639,54
		COMPETENZA €	947,48
		CASSA €	319.630,29
31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.029.452,39
		COMPETENZA €	-759.593,50
		CASSA €	3.163.978,45
31405	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26,33
		CASSA €	26,33
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	RESIDUI €	1.718.212,85
		COMPETENZA €	797.600,54
		CASSA €	1.171.640,13
31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	165.977,88
		COMPETENZA €	46.533,34
		CASSA €	212.511,22
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-56.948,05
		COMPETENZA €	128.264,37
		CASSA €	39.116,32
31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	720.309,74
		COMPETENZA €	-357.789,36
		CASSA €	1.902.601,39
31601	INIZIATIVE PROMOZIONALI, RICERCHE DI MERCATO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	167.842,27
		CASSA €	167.842,27

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE	RESIDUI €	34.287,59
		COMPETENZA €	267.759,41
		CASSA €	269.439,05
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	515.917,34
		COMPETENZA €	1.104.634,99
		CASSA €	2.655.115,29
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	20.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.795.000,00
31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE	RESIDUI €	1.067.187,96
		COMPETENZA €	3.203,95
		CASSA €	-294.608,09
31609	ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010 - "SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)" - CORRENTE	RESIDUI €	204,26
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-1.291,14
31703	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - CORRENTE	RESIDUI €	25.239,97
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	82,62
31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	361.427,40
		COMPETENZA €	22.306,65
		CASSA €	1.651.025,11
31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE	RESIDUI €	-2.000,00
		COMPETENZA €	-21.321,35
		CASSA €	83.457,57
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	757.312,49
		COMPETENZA €	107.251,73
		CASSA €	1.155.543,22
31802	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	45.000,00
		COMPETENZA €	-1.500.000,00
		CASSA €	-1.500.000,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31803	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - CORRENTE	RESIDUI €	18.900,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-398.625,22
		COMPETENZA €	287.179,10
		CASSA €	2.474.720,04
31903	TECNOLOGIE FORMATIVE - CORRENTE	RESIDUI €	71.254,89
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	71.254,89
32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	11.001.175,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-585.689,75
		COMPETENZA €	32.604,69
		CASSA €	-503.666,76
32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	424.062,72
		COMPETENZA €	4.549,67
		CASSA €	428.612,39
32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-264.841,21
		COMPETENZA €	-213.110,10
		CASSA €	1.768.569,64
32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	13.323.178,03
		COMPETENZA €	494.192,14
		CASSA €	13.817.370,17
32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	454.356,93
		CASSA €	7.183.448,67
32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	10.479.137,18
		COMPETENZA €	76.055,70
		CASSA €	10.555.192,88

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	84.486.898,36
		COMPETENZA €	623.633,01
		CASSA €	84.446.795,52
32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	7.414.080,02
		COMPETENZA €	18.050,67
		CASSA €	7.432.130,69
32103	ISTRUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	1.133.930,80
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.700.053,80
42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	-88.114,81
		COMPETENZA €	1.083.981,77
		CASSA €	1.269.759,05
42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	2.011.183,71
		COMPETENZA €	166.378,75
		CASSA €	6.920.097,06
42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	RESIDUI €	91.760,25
		COMPETENZA €	179.648,86
		CASSA €	304.103,16
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	853.020,96
		COMPETENZA €	-3.021.477,56
		CASSA €	5.109.569,80
42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	RESIDUI €	-42.000,00
		COMPETENZA €	187.454,51
		CASSA €	145.454,51
42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-100.000,00
		COMPETENZA €	7.151,98
		CASSA €	-92.848,02
42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	176.811,32
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	191.324,12

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.044.082,15
		COMPETENZA €	-25.071,87
		CASSA €	4.019.931,76
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	14.498,51
		CASSA €	126.582,76
42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	RESIDUI €	-71.220,70
		COMPETENZA €	49.267,35
		CASSA €	3.224.300,31
42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	45.000,00
		COMPETENZA €	2.716.033,85
		CASSA €	3.311.340,87
42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	596.111,90
		COMPETENZA €	173.798,38
		CASSA €	576.764,28
42308	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-708,66
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-708,66
42309	FONDO SANIRATIO INDISTINTO DA DESTINARE ALL'ARPAM	RESIDUI €	-2.250.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-2.250.000,00
42401	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	33.509,78
		CASSA €	33.509,78
42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE	RESIDUI €	-5.519,48
		COMPETENZA €	14.663,61
		CASSA €	9.144,13
42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-575.768,51
		COMPETENZA €	46,65
		CASSA €	-575.721,86

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	245.000,00
		COMPETENZA €	-3.400.000,00
		CASSA €	1.540.570,00
42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-39.000,00
		COMPETENZA €	20.216,21
		CASSA €	-18.783,79
42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	86.430,82
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	86.430,82
42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE	RESIDUI €	-320.285,16
		COMPETENZA €	-3.152,85
		CASSA €	-108.686,60
42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-858.710,66
		COMPETENZA €	8.809.151,07
		CASSA €	13.686.164,88
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	55.154,40
		CASSA €	1.423.078,52
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-7.312.157,53
		COMPETENZA €	5.324.295,84
		CASSA €	14.352.741,78
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	RESIDUI €	1.741.553,88
		COMPETENZA €	-56.525.194,09
		CASSA €	-11.242.493,61
42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.672.147,74
		COMPETENZA €	3.933.403,39
		CASSA €	12.476.321,97
42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-620.797,77
		CASSA €	2.595,84

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-15.672.982,27
		COMPETENZA €	74.807.870,15
		CASSA €	111.053.535,00
52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	-118.401,00
		COMPETENZA €	4.463.763,48
		CASSA €	4.495.146,67
52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-184.612,89
		COMPETENZA €	13.366.062,53
		CASSA €	13.265.917,80
52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	-298.902,22
		COMPETENZA €	6.514.615,82
		CASSA €	8.046.929,94
52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-120.148,61
		COMPETENZA €	227,38
		CASSA €	-119.921,23
52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	RESIDUI €	70.063,31
		COMPETENZA €	1.685.586,63
		CASSA €	2.179.033,41
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.175.196,82
		COMPETENZA €	49.219.295,99
		CASSA €	161.602.030,36
52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	RESIDUI €	-11.500,00
		COMPETENZA €	35.020,21
		CASSA €	23.520,21
52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	-1.128.582,14
		COMPETENZA €	11.233.089,11
		CASSA €	12.125.141,65
52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	399.668,68
		COMPETENZA €	133.907,87
		CASSA €	533.576,55

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-112.262,96
		COMPETENZA €	46.068,76
		CASSA €	-66.194,20
52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	-1.814.605,97
		COMPETENZA €	3.357.547,01
		CASSA €	1.585.655,75
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	10.027.339,44
		COMPETENZA €	1.387.482,19
		CASSA €	68.488.832,20
52821	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-304.812.875,22
		CASSA €	202.329.577,88
52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	RESIDUI €	2.299.307,45
		COMPETENZA €	-5.713.670,19
		CASSA €	1.225.210,80
52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGETTI	RESIDUI €	1.745.502,47
		COMPETENZA €	-5.169.971,01
		CASSA €	3.263.577,41
52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	839.273,69
52825	ULTERIORI TRAFSERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	RESIDUI €	570.000,00
		COMPETENZA €	16.888.108,75
		CASSA €	38.926.941,42
52826	ULTERIORI TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DEL SSR	RESIDUI €	1.031.411,70
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.031.411,70
52827	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-3.043.917,19
		CASSA €	19.921.125,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52828	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	200.000,00
		CASSA €	200.000,00
52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE	RESIDUI €	-72.775,59
		COMPETENZA €	-9.500,00
		CASSA €	-95.562,95
52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	26.343,72
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	26.343,72
52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE	RESIDUI €	2.940.182,52
		COMPETENZA €	997.373,51
		CASSA €	1.196.665,03
52908	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	200.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	513.280,00
52909	TERZO SETTORE	RESIDUI €	-1.475,25
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-1.475,25
53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-732.529,00
		COMPETENZA €	833.810,94
		CASSA €	424.181,94
53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-131.431,16
		COMPETENZA €	2.148.521,02
		CASSA €	22.661.727,71
53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	-161.095,25
		COMPETENZA €	1.221.878,29
		CASSA €	1.060.783,04
53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	224.228,83
		CASSA €	224.228,83

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	RESIDUI €	12.201.265,66
		COMPETENZA €	-11.829.113,03
		CASSA €	13.453.887,59
53008	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	610,00
		CASSA €	610,00
53011	TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	68.652,84
		CASSA €	68.652,84
53013	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	31.626,30
		CASSA €	31.626,30
53015	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	3.500,00
		CASSA €	3.500,00
53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE	RESIDUI €	-136.758,51
		COMPETENZA €	80.709,01
		CASSA €	-171.515,29
53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	17.351,21
		COMPETENZA €	150.000,00
		CASSA €	163.305,26
53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	932.729,40
		COMPETENZA €	174.594,95
		CASSA €	480.693,32
53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	671.724,99
		COMPETENZA €	178.000,00
		CASSA €	5.051.379,37
53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE	RESIDUI €	900.000,00
		COMPETENZA €	249.377,91
		CASSA €	649.377,91

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	370.000,00
		COMPETENZA €	2.000,00
		CASSA €	292.000,00
53108	PATRIMONIO STORICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.089.480,45
		COMPETENZA €	876.669,10
		CASSA €	1.788.035,69
53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	RESIDUI €	979.705,11
		COMPETENZA €	110.000,00
		CASSA €	1.174.705,11
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE	RESIDUI €	179.774,39
		COMPETENZA €	-40.000,00
		CASSA €	21.164,80
53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-156.519,76
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-172.795,68
53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	930.003,86
		COMPETENZA €	121.161,69
		CASSA €	1.388.310,06
53205	FONDO UNICO SPORT - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	40.000,00
		CASSA €	40.000,00
63301		RESIDUI €	246.675.046,75
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	96.675.046,68
63401		RESIDUI €	-18.291.679,35
		COMPETENZA €	-458.000,00
		CASSA €	-18.749.679,33

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2013*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI		
		TOTALI		
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI
RESIDUI	€	-90.067.453,17	480.094.268,11	390.026.814,94
COMPETENZA	€	-466.888.133,54	413.290.734,43	-53.597.399,11
CASSA	€	-130.287.749,78	1.404.296.393,65	1.274.008.643,87

TABELLA N. 3

**Riclassificazione per natura economica delle
variazioni agli stanziamenti di competenza
dello stato di previsione della spesa
del Bilancio 2013**

TABELLA 3

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

(ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 11/12/2001 N. 31)

PARTE 2 - SPESA

DISAVANZO ESERCIZIO 2012 - MANCATA CONTRAZIONE MUTUI
AUTORIZZA

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
01 CONSIGLIO REGIONALE	€ -24.000,00	0,00	-24.000,00
02 GIUNTA REGIONALE	€ -13.262,71	0,00	-13.262,71
03 FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ 3.232.984,28	-4.201.906,37	-968.922,09
04 PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€ 343.254,30	272.619,45	615.873,75
05 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ -115.130,37	0,00	-115.130,37
06 RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 4.069.377,22	-912.891,55	3.156.485,67
07 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€ 3.085.807,13	0,00	3.085.807,13

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
08 GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€ 152.028.605,12	-44.752.720,82	107.275.884,30
09 INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 949.821,20	2.972.007,11	3.921.828,31
10 SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 531.321,48	2.832.731,00	3.364.052,48
11 ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 529.582,45	133.280,54	662.862,99
12 ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 1.774.742,52	-26.944,35	1.747.798,17
13 SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€ -42,73	0,00	-42,73
14 POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 2.599.494,44	446.932,68	3.046.427,12
15 COOPERAZIONE	€ 128.264,37	-357.789,36	-229.524,99
16 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€ 1.543.440,62	0,00	1.543.440,62

FUNZIONE OBIETTIVO	€	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
17 SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€	-21.321,35	22.306,65	985,30
18 TURISMO REGIONALE	€	107.251,73	-1.212.820,90	-1.105.569,17
19 POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€	0,00	0,00	0,00
20 POLITICHE DEL LAVORO	€	273.851,52	574.797,51	848.649,03
21 FORMAZIONE	€	623.633,01	18.050,67	641.683,68
22 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€	1.451.085,14	-2.847.946,83	-1.396.861,69
23 TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€	223.065,73	2.705.460,49	2.928.526,22
24 DIFESA DEL SUOLO	€	33.509,78	0,00	33.509,78
25 TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€	34.879,82	-3.399.953,35	-3.365.073,53

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
26 OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€ 52.001,55	14.133.446,91	14.185.448,46
27 MOBILITA' E TRASPORTI	€ -57.145.991,86	78.741.273,54	21.595.281,68
28 SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€ -271.184.877,54	60.975.219,66	-210.209.657,88
29 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€ 987.873,51	0,00	987.873,51
30 SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€ -9.669.644,66	2.373.359,85	-7.296.284,81
31 SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€ 614.681,87	1.206.669,10	1.821.350,97
32 ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€ 121.161,69	0,00	121.161,69
TOTALI €	-162.834.580,74	109.695.181,63	-53.139.399,11
AREA INTERVENTO CONTABILITA' SPECIALE	€	€	€ -458.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	€	€ -53.597.399,11

SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO

PROSPETTO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE
10302403	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI
10302404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
10302408	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/09
10304401	SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE
10308404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/04
10404402	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE (L.R.32/2001)
10404405	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/12
10504401	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO, MICROFONICO E RADIOFONICO ED APPARECCHIATURE TELEMATICHE ED INFORMATICHE
10604401	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE
31002415	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL DEMANIO FORESTALE - ART. 16 LR 6/05 - CNI/07
31002416	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI - CNI/07
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI
42202405	FONDO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA ERCA DI ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO DI CUI ALLA DACR 172/05 E PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 6/04 - CNI/06
42204401	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI (E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA FRUIBILITA' DEI LITORALI)
42204404	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI
42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06
42204411	LAVORI URGENTI E DI PIANO PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - OPERE DIRETTE A CARICO DELLA REGIONE - CNI/06
42204415	SPESE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE - CNI/08
42302405	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10 - CNI/04
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05
42506401	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CNI/10
42604404	CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CNI/05
42604406	COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA STATO RIF. 42604231
42704408	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89
42704425	CONTRIBUTI AGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/12
52808405	SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA AREE URBANE - CNI/04
53104402	CONTRIBUTI PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DEI BENI MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

PROSPETTO 2

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE (ART. 19, comma 3 LR 31/2001)

UPB ENTRATA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE LEGGE ASSESTAMENTO	UPB SPESA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE LEGGE ASSESTAMENTO
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	318.193,37	10310 32003	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	299.853,00 18.340,37
	TOTALE	318.193,37		TOTALE	318.193,37
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	4.281,07	20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	4.281,07
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	210.714,37	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	210.714,37
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	120.627,04	52814 52811 52828	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	-36.841,96 7.469,00 150.000,00
	TOTALE	120.627,04		TOTALE	120.627,04
20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	1.855.000,00	53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	1.855.000,00
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	30.000,00	53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	30.000,00
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	157.640,10	31401 42307 53007	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	-30.779,33 20.330,00 168.089,43
	TOTALE	157.640,10		TOTALE	157.640,10
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	2.840.923,00	52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	2.840.923,00
20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	144.029,00	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	144.029,00
20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	569.417,89	31401 42307 42701 53007	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	-25.465,40 60.990,00 29.625,00 504.268,29
	TOTALE	569.417,89		TOTALE	569.417,89
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	113.466,18	10305 32003 32101 53203	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	95.924,50 14.250,00 14.791,68 -11.500,00
	TOTALE	113.466,18		TOTALE	113.466,18
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	6.818.589,97	52825	ULTERIORI TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	6.818.589,97
30301	RECUPERI E RIMBORSI	505.008,23	31402 42604	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	500.521,87 4.486,36
	TOTALE	505.008,23		TOTALE	505.008,23
40301	TRASFERIMENTI PER "AFFARI ISTITUZIONALI E	1.198.181,02	10604	FONDO PER LE COMUNITA' MONTANE -	1.198.181,02
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	9.486.048,07	42602 42604	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	7.852.583,75 1.633.464,32
	TOTALE	9.486.048,07		TOTALE	9.486.048,07
40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	30.779,33	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	30.779,33
40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	25.465,40	31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	25.465,40
40501	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	412.034,20	31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	412.034,20

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
10101101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
10102106	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI - SPESE PER IL PERSONALE - CNI/12
10201101	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED AGLI ASSESSORI (ART.1 LR.23/7/73 N.18) SPESA OBBLIGATORIA
10202103	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.
10202123	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.R.A.N. - ART. 50, COMMA 8 DEL D.LGS. 29/1993 - SPESA OBBLIGATORIA
10301102	COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DELL'UFFICIO (ART. 42 , LR 20/2001) - SPESA OBBLIGATORIA
10301104	FITTO LOCALI - SPESA OBBLIGATORIA
10301105	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301108	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA
10301109	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10301110	SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESA OBBLIGATORIA
10301111	NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI - SPESA OBBLIGATORIA
10301112	SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM
10301113	SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE SPESA OBBLIGATORIA
10301119	SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESA OBBLIGATORIA
10301120	SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE-CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O.
10301122	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUI GIORNALI DEGLI AVVISI DI GARA CONCERNENTI GLI APPALTI PUBBLICI E PAGAMENTO TASSA E CONTRIBUTI PER LE GARE
10301127	SPESE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALI - L.R. 18/2005 - CNI/05
10301131	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301132	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301134	SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'IRMA PER ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALE - L.R. 18/2005 - CNI/08
10308202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
10309102	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLA TESORERIA DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI
10309103	RIMBORSO DI SPESE, COMMISSIONI, TASSE E ONERI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
10309104	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12
10311101	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ONERI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN GENERE - SPESA OBBLIGATORIA
10311102	SPESE PER CONTROVERSIE E TRANSAZIONI - SPESA OBBLIGATORIA
10311104	SPESE PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI ANCONA - CNI/09
10311105	ONERI DA CONTEZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI, CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10
10312201	SPESE ED ONERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ARBITRATI E DEI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - SPESA OBBLIGATORIA -
10313101	SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10314101	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - CNI/09
10314102	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI - CNI/10
10314103	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE PREFETTURE - CNI/10
10315201	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO - CNI/09
10407101	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - SPESA OBBLIGATORIA
10501105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI, COMITATI O COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO AMMI.VO REG.LE (ART. 12 LR. 2/8/84, N. 20, ART. 2 LR. 4/7/94 N.23 E ART.10 LR. 31/10/84 N.31)
10501108	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA
10505101	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE - SPESA OBBLIGATORIA
20701107	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESA OBBLIGATORIA
20701109	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31) - SPESA OBBLIGATORIA
20701111	SPESE E RIMBORSI SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI AVENTI TITOLO AD INCLUSIONE NEI MEDESIMI
20701114	SPESE ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI - SPESA OBBLIGATORIA
20701126	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701127	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701128	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701129	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - CNI/SIOPE/06
20701130	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701150	TRASFERIMENTO AGLI EE.RR.SS.UU. - ARTICOLO 45, COMMA 2, L.R. 38/1996 -CNI/08
20701163	ACCANTONAMENTO FONDI DA RECUPERARE PER SPESE DI PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE
20701609	ACCANTONAMENTO FONDI DA RECUPERARE PER SPESE DI PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20702102	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.3/11/1984 N.34) SPESA OBBLIGATORIA
20702103	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20704101	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20704106	SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06
20806109	RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10
20806110	REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE - CNI/06
20806152	SPESE PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, COOPERATIVE ED ALTRI SOGGETTI IN RELAZIONE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE (ART. 33 COMMA 2 LR 31/2001) - CNI/12
20810102	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI - SPESA OBBLIGATORIA -
20810103	SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20810108	ONERI DERIVANTI DALLA MAGGIORAZIONE IVA - CNI/12
20810109	RESTITUZIONE ALLA TESORERIA REGIONALE DI SOMME COMUNQUE ACCREDITATE SUL CONTO DELLA REGIONE A SEGUITO DI RID INSOLUTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12
20810119	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
20811101	IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA
20811102	IMPOSTE, TASSE E ALTRE SOMME DOVUTE DALLA REGIONE ISCRITTE A RUOLO - SPESA OBBLIGATORIA
20812102	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA - S.O. - CNI/04
20813001	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE D'AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART 8 LR 46/92)-TRASF. ENTI AMM CENTR.-S.O.-CNI/SIOPE/13
20813201	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O.
20813202	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6) - S.O.
20813203	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI. S.O.
20813204	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE S.O.
20813205	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE - S.O.
20813206	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O.

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20813207	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - S.O.
20813208	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - S.O.
20813209	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 S.O.
20813210	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA AI COMUNI STESSI - S.O.
20813211	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O.
20813212	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - S.O.
20813213	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O.
20813216	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649) - S.O.
20813217	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE S.O. - 20813416
20813218	CONTRIBUTI DIRETTI RATEALI IN FAVORE DEI PRIVATI CHE RIPRISTINANO LE LORO ABITAZIONI COLPITE DALLA GUERRA L.27/12/53 N.968 ART.42 E LEGGE - **CFR 40305053/E - S.O.
20813219	CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI DIRETTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE LORO ABITAZIONI.(LR 3.1.89, 3) S.O.
20813220	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL RIATTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (L.5.8.78. 457) - **CFR 40303008/E - S.O.
20813221	SPESE PER IL PAGAMENTO DI ANNUALITA' DI CONCORSO SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI OD ALTRI SOGGETTI PER OPERE ASSISTITE DA CONTRIBUTI STATALI - **CFR 40305001/E - S.O.
20813222	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - SO - TRASF. C/C ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813223	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813224	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813225	CONTRIBUTI DECENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPRISTINO DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI (ART.26 L.1.12.1986 N.879) S.O.
20813226	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 10, DL. 6/10/72 N.552 CONVERTITO CON MODIF. NELLA L.2.12.72, N. 734 SUL TERREMOTO DI ANCONA (ART.21, 4 COMMA L. 828/82) S.O.
20813227	CONTRIBUTI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHE PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI - TERREMOTO '72 S.O.

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20813228	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - S.O.
20813229	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) - S.O.
20813231	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813232	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813233	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813234	CONCESSIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO PER L'ATTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO **CFR EX-2002046/E
20813235	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E AGLI ALTRI ENTI ABILITATI AL CREDITO FONDIARIO SUI MUTUI DA ESSI CONCESSI S.O.
20813237	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R.17.12.1993 N.31, LETT. A) - S.O.
20813238	INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L.R.17.12.1993 N.31) - S.O.
20813239	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA (L.R. 31/1993, ART. 3, CO. 1, L.R. 38/94) - S.O.
20813240	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.02.95, N. 19) S.O. - 20813421
20813241	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R.20.01.97, N. 11) S.O. - 20813422
20813242	CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLE IMPRESE NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S. O.
20813243	CONTRIBUTI VENTENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, IN CASO DI LIQUIDAZIONE O SCIoglIMENTO DELLE COOPERATIVE STESSE (LR. 26.04.90, N. 37) S.O.
20813244	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92) - S.O.
20813245	CONCORSO SU MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.12/5/75, 31) - SPESA OBBLIGATORIA S.O.
20813246	CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R.21/1977 e ART.8,9,13 E 14 DELLA L. 987/77 (L. 8.11.86, 752) - S. O. - CNI/03
20813247	SPESE PER IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI SUI MUTUI GRAVANTI SULLA GESTIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 5 L.R. 51/1995)
20813248	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813249	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE -CNI/SIOPE/13

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20813250	CONCORSO SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ART.6 L.153/75 E LR.28/10/77 N.42 - S. O.
20813251	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813252	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O.
20813253	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813254	CONCORSO SUI MUTUI 20.LI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (ART.10 L.R. 30.5.1977 N.21 E DECRETO LEGGE 24.2.1975 N.26) - SPESA OBBLIGATORIA
20813255	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813256	CONTRIBUTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI MUTUI 25.LI CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO. (ART. 5, PUNTO 1, L.R. 30.07.73, N. 21; ART. 1, LR. 12.08.74, N. 22) - S.O.
20813257	CONCORSO REG.LE SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA (L.R. 19.5.78 N.13) - S.O.
20813258	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER LA REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.31/75) - S.O.
20813259	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813260	CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (LR.13/3/80 N.11) - S. O.
20813261	CONTRIBUTI VENTENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - L.R. 4/95
20813262	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI DURATA FINO A 15 ANNI STIPULATI DA COOPERATIVE AGRICOLE PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAM. BANC. O DAI SOCI NON ASSISTITI DA CONC.O CONTR.FINAN.(LR 29.12.84, 42) - S.O.
20813263	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813264	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813265	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI. - S.O.
20813266	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - S.O. - 20813425
20813267	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DALLE CANTINE SOCIALI E STALLE SOCIALI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIV.DAI FINANZ.BANCARI (L. 1.9.81, 423) - S.O.
20813268	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE E LATTIERO CASEARIE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LA TRASFORM. DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA INVESTIMENTI - **CFR EX 2002027/E-S.O.

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20813269	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRAFS. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813270	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE- S.O. -CNI/SIOPE/13
20813271	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - S.O. - CNI/SIOPE/13
20813272	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER L'ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (L.R.5/81) - S.O.
20813273	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORT. DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI IST. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE REGIONALE (LR. 19/93 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813274	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.3 LR.29.11.1983 N.37 MODIFICATA CON ART.49 DELLA LR 16.6.84, 13) - S.O.
20813275	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.11L.R.29.12.1984 N.42) - S.O.
20813276	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. - S.O.
20813277	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.
20813278	SPESE PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DECEN NALI PER LA RICOSTITUZIONE,IL RIPRISTINO,LA RICONVERSIONE DELLE ATTREZZATURE E STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI L.13.5.85, 198 (DM 1883 E 1884 30.9.95)- **CFR 40303023/E - S.O
20813279	CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE E CONCOR SO SUGLI INTERESSI PREVISTI DALLO ART.1,2COMMA,LETT.B DELLA L.590/81,SUI PRESTITI DI ESERCIZIO PER LA RICOSTITUZIONE DI CAPITALI DI COND, CONTRATTI DA AZIENDE AGR. DANNEGGIATE - **CFR 40303004/E - S.O.
20813280	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PREVISTI DALL'ART.1,2 COMMA,LETT.C DELLA L.590/1981.CONTRATTI DA AZIENDE AGRICOLE - **CFR 40303005/E - S.O.
20813281	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI DI DURATA VENTENNALE CONTRATTI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA - S.O.
20813282	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - S.O. - 20813426
20813283	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813284	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - S.O. - 20813427
20813285	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - S.O.
20813286	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OOPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - **CFR 40312002/E S.O.

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20813289	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. INPDAP - CNI/SIOPE/13
20813290	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI PER SPESE D'AMMOR.TO MUTUI CONTRATTI CON IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELL'EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92)-S.O.-TRASF. C/C AMM. LOCALI-CNI/SIOPE/13
20813291	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI CONCESSI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTUARE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 4 L.R.4 DEL 22.02.99) -
20813292	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O. -
20813293	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE (REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)
20813297	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALBERGHIERE (L.R. 12/98 - AT. 33)
20814302	INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 -QUOTA STATO -**CFR 40302001
20814303	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 340 MLD - L.61/98 E L.448/98 -**CFR 40302002
20814304	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA STATO -**CFR 40302005
20814306	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.194/98 -**CFR 40302003
20814307	INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.366/98 - QUOTA STATO - **CFR 40306001
20814308	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EURO 17,69 MLN - L.61/98 E L.488/99 -**CFR 40302006
20814311	INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814312	INTERESSI PASSIVI SINKING FUND "PICENI BOND"
20814313	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814315	INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R.30/2000 - QUOTA REGIONE
20814317	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000
20814318	INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"
20814319	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -503 -**CFR 40306013
20814320	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -502 -**CFR 40306013
20814321	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -501 -**CFR 40306013
20814322	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -500 -**CFR 40306013
20814324	INTERESSI PASSIVI MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006
20814326	QUOTA INTERESSI INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 -CNI/08
20814327	INTERESSI PASSIVI MUTUO "MUTUO BRIDGE" -CNI/08
20814328	INTERESSI PASSIVI CONTRATTO DERIVATO RIF. N.18314391 -CNI/08
20814329	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DELLO SWAP DI AMMORTAMENTO DEL PICENI BOND - CNI/08
20814331	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI
20814332	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20814333	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR
20814334	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR
20814335	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 194/98 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814306) - CNI/11
20814336	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 503 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814319) - CNI/11
20814337	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 502 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814320) - CNI/11
20814338	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 501 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814321) - CNI/11
20814339	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 500 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814322) - CNI/11
20814340	INTERESSI PASSIVI MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12
20814502	QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA STATO - **CFR 40302001
20814503	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 340 MLD - L.61/98 E L.448/98 - **CFR 40302002/E
20814504	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA STATO - **CFR 40302005
20814506	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.194/1998 - **CFR 40302003
20814507	QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.366/98 - QUOTA STATO - **CFR 40306001
20814508	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EURO 17,69 MLN - L.61/98 E L.488/99 - **CFR 40302006
20814511	QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814512	QUOTA CAPITALE SINKING FUND "PICENI BOND"
20814513	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814515	QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R. 30/2000 - QUOTA REGIONE
20814517	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000
20814518	QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"
20814519	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -503 - **CFR 40306013
20814520	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -502 - **CFR 40306013
20814521	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -501 - **CFR 40306013
20814522	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -500 - **CFR 40306013
20814524	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006 - CNI/05
20814526	QUOTA CAPITALE INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 - CNI/08
20814527	QUOTA CAPITALE MUTUO "MUTUO BRIDGE" - CNI/08
20814531	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA
20814532	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO - SPESA OBBLIGATORIA
20814533	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814534	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814540	QUOTA CAPITALE MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12

SPESE OBBLIGATORIE

ELENCO 1

capitolo	denominazione
20815101	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE S.O.
20815102	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE S.O.
20815103	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - CNI/06 - S.O.
20815104	FONDO PER LA GETIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE CORRENTI - CNI/09 S.O.
20816201	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE
20816202	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE
20816203	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - CNI/06 - S.O.
20816204	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE INVESTIMENTO - CNI/09 - S.O.
20817206	SPESE PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI - CNI/07
20825101	INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13
20826201	QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13
31001132	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05
52825107	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE - CNI/12
53003102	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE

ALLEGATO 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA			
UPB	DENOMINAZIONE	2014	2015
10101	Imposte e tasse	2.701.638.059,00	2.701.638.059,00
20121	Trasferimenti dallo Stato per Fondo Sanitario Vincolato	47.470.783,00	47.470.783,00
20302	Trasferimenti correnti da altri soggetti per Sanità	4.000.000,00	4.000.000,00
30102	Proventi diversi	104.603.303,00	104.603.303,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA			
UPB	DENOMINAZIONE	2014	2015
20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE ART.20 LR 31/2001	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00
20812	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA - CORRENTE	-€ 77.864,84	-€ 930.033,30
20825	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013 - QUOTA INTERESSI	€ 314.134,87	€ 777.384,77
20826	RIMBORSO ANTICIPAZIONE D.L. 35/2013 - QUOTA CAPITALE	€ 263.729,97	€ 652.648,53
42309	Fondo Sanitario Indistinto da destinare all'Arpam	13.500.000,00	13.500.000,00
52821	Fondo Sanitario Indistinto da destinare agli Enti del SSR e al DIRMT	2.742.841.362,00	2.741.741.362,00
52822	Fondo Sanitario Indistinto con vincolo di destinazione regionale da destinare agli Enti del SSR e al DIRMT	6.000.000,00	5.000.000,00
52823	Fondo Sanitario Indistinto con specifico vincolo di destinazione regionale da destinare a altri soggetti	18.800.000,00	17.000.000,00
52824	Fondo Sanitario Vincolato da trasferire agli Enti del SSR	47.470.783,00	47.470.783,00
52825	Ulteriori Trasferimenti agli Enti del SSR	4.000.000,00	4.000.000,00
52827	Fondo Sanitario Indistinto da destinare agli Enti del SSR per investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011	25.100.000,00	29.000.000,00

ALLEGATO 2

Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti.

La presente nota viene redatta ai sensi dell'art. 62, comma 8, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 ed evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari che si prevede di sostenere nel Bilancio del 2013 in relazione ai contratti di derivati finanziari sottoscritti dalla Regione Marche.

Passività sottostante	Importo originario della passività	Controparte swap	Nozionale residuo in €. al 31/12/2013	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Dexia Mutuo Terremoto	€ 153.031.093	Ubs	€ 63.022.576	5,1584753% su nozionale residuo € 3.668.720	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 3.676.398	-€ 7.678,34
Dexia Disavanzi 1994 e prec.ti Stibor	€ 52.627.298	Ubs	€ 24.216.700	6mEur+0,05% act/360 € 102.887	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 1.383.129	-€ 1.280.242,35
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€ 51.025.000	7,486% fisso su passività sottostante 8.458.793,79	5,45% fisso su nozionale residuo 3.143.919,55	€ 5.314.874,24

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dottoressa ELISA MORONI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi i supplementi e le edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **100,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **55,00**

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari, dei supplementi e delle edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2013 - 31.12.2013) € **125,00**

Semestrale (01.01.2013 - 30.06.2013 o 01.07.2013 - 31.12.2013) € **68,00**

COPIA BUR ORDINARIO € **2,50**

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino aa 160 pagine) € **2,50**

(da pagina 161 a pagina 300) € **5,50**

(da pagina 301 a pagina 500) € **7,00**

(oltre le 500 pagine) € **8,00**

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P. n. 13960604 intestato al

“BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona”.

Si prega di inviare a “BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona” l’attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell’indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426 - Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: STES srl
POTENZA